

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2021.

Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 116 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare», in particolare, gli articoli 10 e 11;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71 in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70 in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in particolare, gli articoli 17, 30, 31, 32 e 33;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, recante «Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico» e, in particolare, l'art. 9 relativo alla trasmissione dei dati

delle regioni al Dipartimento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 ottobre 2002, n. 239;


Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 ottobre 2003, n. 252;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2004, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, relativo all'«Istituzione di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 febbraio 2005, n. 26;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2005, recante «Linee guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna» di cui all'art. 20,



comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 marzo 2005, n. 62;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006 recante «Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006 recante «Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 1 e 24;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 aprile 2006, n. 87;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile 2 maggio 2006, recante «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2006, n. 101;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007, recante «Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 marzo 2007, n. 53;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla «Organizzazione e funzionamento di sistema presso la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 febbraio 2009, n. 36;

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32 «Attuazione della direttiva n. 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale della Comunità europea (INSPIRE)»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, recante «Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 2010, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, recante «Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 novembre 2010, n. 271;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2011, in materia di «Lotta attiva agli incendi boschivi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2011, n. 208;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante «Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2012, n. 48;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2012, n. 48;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2012, n. 82;


Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 2012, n. 4007, recante «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», in merito ai contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2012, n. 56;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, inerente agli «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2013, n. 27;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, relativa al «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2014, n. 79;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 maggio 2014, n. 108;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante l'«Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza *post*-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari



nell'emergenza *post*-sismica e del relativo manuale di compilazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 ottobre 2014, n. 243;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante gli «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2014, n. 256;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, inerente agli «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della direttiva n. 2007/60/CE», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2015, n. 75;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa vesuviana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2015, n. 75;

Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, inerenti a «La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015;

Vista la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2015 recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2016, n. 13;

Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2016, n. 193;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2016, n. 194;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SIAM» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2017, n. 128;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 38, 39 e 40;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 novembre 2018, n. 266;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2019, recante «Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2019, n. 67;


Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» ed, in particolare, l'art. 28 recante modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 ottobre 2019, n. 231;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, recante «Codice della protezione civile»»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, inerente ai «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 maggio 2020, n. 127;

Visto il decreto del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 121 del 26 marzo 2020, recante «Disciplina la riorganizzazione della Unità di crisi coordinamento nazionale»;



Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, recante «Alertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 febbraio 2021, n. 36;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio di ministri, con direttiva di cui all'art. 15 del medesimo decreto, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'art. 2 del decreto, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'art. 15, nonché per l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con la direttiva di cui al successivo art. 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al medesimo art. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, del medesimo decreto favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i comuni, anche in forma associata, nonché ai sensi dell'art. 1, della legge

7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere adottate direttive del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità delle quali, il Capo del Dipartimento della protezione civile, può adottare indicazioni operative volte all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale della protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate;

Ravvisata la necessità di ottimizzare la capacità di pianificazione di protezione civile per favorire un'adeguata risposta alle emergenze locali dovute ad eventi calamitosi e di omogeneizzare il metodo di pianificazione ai diversi livelli territoriali;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 25 marzo 2021;

EMANA


la seguente direttiva recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali».

1. Finalità e principi generali.

La presente direttiva è emanata in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (di seguito «Codice»). In particolare, il comma 4 del suddetto articolo stabilisce che «le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione» sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del codice al fine di «garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

La pianificazione di protezione civile è un'attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2 del codice, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La finalità del presente provvedimento è quella di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità, secondo quanto indicato nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



Come previsto dal codice, i livelli di pianificazione sono:

- nazionale;
- regionale;
- provinciale/città metropolitana/area vasta;
- ambito territoriale e organizzativo ottimale;
- comunale.

1.1. Livello nazionale.

A livello nazionale, in caso di eventi che si manifestino con particolare gravità, tali da richiedere l'intervento di risorse regionali e nazionali, in accordo con il principio di sussidiarietà, si applicano le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 inerente agli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze». Il Dipartimento della protezione civile provvede all'elaborazione ed al coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti la struttura organizzativa nazionale e gli elementi conoscitivi del territorio per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale. I programmi nazionali di soccorso di cui all'art. 8 del codice, integrati dagli allegati di competenza regionale, approvati d'intesa con il Dipartimento, sono da considerarsi quali piani nazionali di protezione civile. Le regioni concorrono alle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite anche con la Colonna mobile nazionale delle regioni, che viene coordinata nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile o dal Dipartimento della protezione civile attraverso il supporto della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Per quanto attiene alla pianificazione nazionale, ci si riferisce a determinati scenari di rischio, rientranti tra quelli indicati all'art. 16 del codice, il cui verificarsi può dar luogo ad una tipologia di evento emergenziale di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 7 del codice e, quindi, determinare la necessità di mobilitare e coordinare l'intervento dell'intero Servizio nazionale della protezione civile. Il piano nazionale, oltre a descrivere il territorio potenzialmente interessato, individua, altresì, le necessarie misure da attuare nonché le corrispondenti procedure operative finalizzate a garantire gli interventi di salvaguardia della popolazione.

La presente direttiva non disciplina la struttura dei piani di protezione civile nazionali, per i quali si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni normative e dalle indicazioni operative emanate per i rischi specifici e per gli scenari di rischio nazionali.

1.2. Livello regionale.

A livello regionale, le regioni provvedono all'adozione ed all'attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza secondo quanto stabilito dalla lettera a), comma 1, dell'art. 11 del codice. In particolare, il piano definisce le modalità di coordinamento del concorso delle diverse strutture regionali alle attività di protezione civile.

1.3. Livello provinciale/città metropolitana/area vasta.

A livello provinciale, le regioni provvedono alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, in raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 11 del codice.

Il piano provinciale/città metropolitana/area vasta deve essere elaborato riportando essenzialmente lo scenario di riferimento, le modalità per la diffusione eventuale delle allerte, gli aspetti connessi all'organizzazione del sistema di coordinamento di livello provinciale in emergenza, le modalità che garantiscano il flusso delle comunicazioni e le procedure operative di attivazione e raccordo tra gli enti coinvolti.

Ai fini di economicità e semplificazione dell'iter di pianificazione, nel caso in cui il soggetto definito per la pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il piano provinciale include le pianificazioni di tutti gli ambiti di competenza.

1.4. Livello d'ambito.

Il codice prevede, agli articoli 3, 11 e 18, la necessità di definire a cura delle regioni gli «ambiti territoriali e organizzativi ottimali» (di seguito «ambiti») che devono essere «costituiti da uno o più comuni» per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile.

A livello provinciale, gli ambiti rappresentano, pertanto, il livello territoriale in cui si esplicita l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile. Il piano di protezione civile d'ambito deve essere redatto dalla regione, ove non diversamente previsto nelle leggi regionali, ai sensi della lettera o), comma 1, dell'art. 11 del codice.

Lo scopo del piano di ambito è quello di garantire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, supportando i comuni nella gestione delle risorse in emergenza, nonché di garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale. La pianificazione di protezione civile di ambito non è, quindi, sostitutiva di quella comunale, ma è parte integrante della pianificazione di livello provinciale o con essa coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali.

1.5. Livello comunale.

A livello comunale, si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 11 del codice, ferme restando le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui al comma 7, art. 12, del medesimo codice.

I contenuti della pianificazione di protezione civile comunale indicati nella presente direttiva devono essere commisurati all'effettiva capacità di pianificazione da parte dei comuni di piccole dimensioni.

Alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree/settori dell'amministrazione



(ad esempio: urbanistica, settori tecnici, viabilità) sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

1.6. Attuazione dell'art. 10, comma 4, del codice.

Il presente provvedimento ha, inoltre, la finalità di definire, in attuazione dell'art. 10, comma 4, del codice, gli elementi fondamentali della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, da intendersi come i contenuti tecnici minimi per l'intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dell'assolvimento dei compiti loro affidati. Gli elementi di pianificazione forniti dalla presente direttiva costituiscono il riferimento per consentire che l'intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia uniforme sul territorio nazionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile alle articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'allegato alla presente direttiva disciplina, pertanto, l'individuazione di elementi strategici minimi ed indispensabili per i contenuti dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, tra cui:

la rappresentazione uniforme dei dati territoriali, consultabili e confrontabili tra loro per l'intero territorio nazionale e accessibili a beneficio di tutti i soggetti del Servizio nazionale di protezione civile, attraverso il «Catalogo nazionale dei piani di protezione civile» di cui al capitolo 6 dell'allegato;

la descrizione dell'organizzazione delle strutture di protezione civile ai diversi livelli territoriali, sia in ordinario che in emergenza, in modo da consentire un'agevole individuazione dei responsabili degli enti e delle amministrazioni di riferimento sia nelle attività di pianificazione che in quelle di gestione dell'emergenza, di cui al paragrafo 2.4.1. dell'allegato;

l'inquadramento territoriale e gli scenari di pericolosità e di rischio, che devono essere definiti per ciascun livello territoriale di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 dell'allegato;

l'individuazione dei Centri di coordinamento di cui al successivo paragrafo 2.4.2. lettera b) dell'allegato.

1.7. Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile.

In attuazione dell'art. 38, comma 3, del codice, il volontariato organizzato di protezione civile prende parte alle attività di redazione ed aggiornamento della pianificazione partecipando secondo le forme e le modalità che saranno concordate con l'autorità competente. Per tale attività può essere prevista l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del codice.

2. Disposizioni finali.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

Il Dipartimento della protezione civile provvede a:

a) emanare le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, del codice, condivise con le regioni, inerenti

all'organizzazione informativa dei dati territoriali, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) emanare la mosaicatura nazionale degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, così come individuati dai provvedimenti normativi regionali, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'individuazione formale degli ambiti da parte di tutte le regioni.

Le regioni provvedono a:

a) definire, quale elemento preliminare del piano regionale di protezione civile, in condivisione con le prefetture - uffici territoriali del Governo, le province, le città metropolitane e i comuni, i confini geografici, con il supporto del Dipartimento della protezione civile, ed i criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile;

c) emanare o aggiornare il piano regionale di protezione civile entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali.

I comuni provvedono ad aggiornare i piani comunali di protezione civile in ottemperanza alla presente direttiva ed agli indirizzi regionali, entro dodici mesi dall'emanazione di questi ultimi.

Nell'ipotesi di mancata attuazione da parte delle regioni di quanto previsto alla lettera b), entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i comuni possono procedere alla pianificazione di protezione civile secondo gli indirizzi regionali vigenti, nonché gli indirizzi di cui alla presente direttiva, laddove compatibili.

All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI


Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1543



ALLEGATO TECNICO**INDICE**

1.	La definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali.....	
1.1.	L'individuazione geografica e i criteri organizzativi dell'ambito territoriale ottimale	
2.	I contenuti del piano di protezione civile a livello regionale, provinciale/Città metropolitana, d'ambito e comunale.....	
2.1.	Introduzione	
2.2.	L'inquadramento del territorio.....	
2.3.	L'individuazione dei rischi e la definizione dei relativi scenari	
2.4.	Il modello d'intervento.....	
2.4.1.	L'organizzazione della struttura di protezione civile.....	
2.4.2.	Gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile.....	
2.4.3.	Le procedure operative.....	
3.	Le pianificazioni specifiche di protezione civile.....	
4.	L'approvazione, l'aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di protezione civile.....	
4.1.	L'approvazione	
4.2.	L'aggiornamento e la revisione.....	
4.3.	Il monitoraggio.....	
4.4.	La valutazione.....	
5.	Le esercitazioni di protezione civile.....	
5.1.	Le classi di esercitazioni	
6.	L'organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile	
7.	Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di protezione civile.....	
8.	La partecipazione dei cittadini all'attività di pianificazione di protezione civile.....	
9.	L'informazione alla popolazione.....	
10.	La formazione	
	Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni ai diversi livelli territoriali in emergenza	
	Tabella dei contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali	
	Acronimi	



1. La definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali

L'ambito territoriale e organizzativo ottimale è un elemento innovativo, introdotto con il Codice, per il quale deve essere definita la geografia in termini di territori inclusi nell'ambito e, contestualmente, i criteri organizzativi dello stesso ossia l'individuazione degli enti responsabili per le attività di pianificazione e gestione delle emergenze.

L'articolo 11, comma 1, lettera a) del Codice prevede che il piano regionale di protezione civile individui gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi.

Inoltre, l'articolo 11, comma 1, lettera b) del Codice, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 6 febbraio 2020, prevede che siano le Regioni a definire gli indirizzi per la predisposizione, la revisione e valutazione periodica dei piani di ambito. In tal senso le Regioni, entro i limiti stabiliti nelle “*disposizioni finali*” della presente direttiva, con il supporto del Dipartimento della protezione civile e in condivisione con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni, definiscono i confini geografici degli ambiti.

Sulla base delle determinazioni delle Regioni, il Dipartimento della protezione civile effettua la mosaicatura nazionale degli ambiti definiti a livello regionale, con successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, come stabilito nelle “*disposizioni finali*” della presente direttiva.

I criteri organizzativi dell'ambito e i relativi servizi, sia in ordinario che in emergenza, vengono adottati da ciascuna Regione anche attraverso conferenze di servizi o altre forme di concertazione previste dalle Regioni, che coinvolgano i Comuni dell'ambito e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.


Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati dalla presente direttiva, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali.

1.1. L'individuazione geografica e i criteri organizzativi dell'ambito territoriale ottimale

Individuazione geografica degli ambiti

Nell'individuazione degli ambiti, le Regioni definiscono una geografia amministrativa di riferimento. Il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato una metodologia per l'individuazione di contesti territoriali, elaborata all'interno del progetto PON *Governance* 2014-2020, che consiste nell'individuazione di un insieme di Comuni limitrofi che cooperano sul tema della riduzione del rischio e nei quali le attività possono essere esercitate in modo unitario tra più municipalità. Tale metodologia analizza le relazioni esistenti dal punto di vista socio-economico e demografico a partire dai dati e metodologie ISTAT, ed effettua verifiche in termini di raggiungibilità della popolazione, con il sistema dei limiti amministrativi delle Province e delle Città metropolitane, con le zone di allerta, con i bacini idrografici e con alcune mappe di pericolosità.

Le Regioni, per la definizione geografica degli ambiti, possono far riferimento alla metodologia adottata per l'individuazione dei sopra citati contesti territoriali o a una metodologia alternativa, che espliciti i criteri usati attraverso fonti informative ufficiali, garantisca l'oggettività e la replicabilità del processo e l'effettivo svolgimento della funzione di protezione civile dell'ambito, in particolare per le attività di pianificazione di protezione civile e gestione delle emergenze. La metodologia alternativa deve comunque prevedere che gli ambiti siano individuati:



- all'interno dei confini amministrativi provinciali per garantire una coerenza in termini di gestione delle attività di prevenzione non strutturale e di gestione dell'emergenza, salvo diverso indirizzo della Regione;
- in modo che i Comuni che svolgono il Servizio di protezione civile in forma associata ricadano nel medesimo ambito, salvo evidente contrasto con gli altri criteri individuati;
- i territori dei Comuni all'interno di ciascun ambito siano contigui senza soluzione di continuità.

Ciascuna Regione verifica che i comuni dell'ambito possano ricadere nel territorio di competenza della medesima Azienda sanitaria ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2019, "Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita".

Sulla base della geografia definita con la metodologia dei contesti territoriali o con metodologie alternative, le Regioni, con il supporto del Dipartimento della protezione civile e in raccordo con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, devono individuare gli ambiti. Tale individuazione deve essere effettuata anche sulla base di valutazioni di carattere gestionale, quali, ad esempio, il numero dei Comuni e della popolazione residente nel contesto e la capacità di risposta all'emergenza degli enti ed amministrazioni territoriali.

Criteri organizzativi degli ambiti

Ogni Regione, nel contesto normativo e organizzativo del proprio sistema di protezione civile, individua, insieme ai Comuni interessati, le attività che gli ambiti possono svolgere in ordinario ed in emergenza e le relative modalità organizzative, valorizzando le gestioni associate in essere e promuovendone la diffusione, nel rispetto comunque delle seguenti indicazioni.

Nella pianificazione di ambito i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) sostituiscono i Centri Operativi Misti (COM) e altri centri di coordinamento sovracomunali previsti nelle pianificazioni di livello provinciale e, in caso di eventi emergenziali tali da richiedere un coordinamento delle misure da porre in essere nei Comuni coinvolti, si attiva il CCA secondo quanto previsto dalla pianificazione. L'attività in emergenza del CCA, una volta attivato, è organizzata per funzioni di supporto in riferimento alle attività di cui al paragrafo 2.4.2-lettera b) del presente allegato e comprende:

- il supporto ai comuni per gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza;
- la verifica delle risorse disponibili;
- il supporto ai comuni nell'assistenza alla popolazione;
- il raccordo tra i comuni per garantire la continuità amministrativa;
- il supporto nell'attività di verifica dello scenario di danno;
- il supporto nel garantire il necessario sistema di comunicazione in emergenza tra i Comuni e i centri operativi provinciali e regionale.

2. I contenuti del piano di protezione civile a livello regionale, provinciale/Città metropolitana, d'ambito e comunale

Il presente capitolo definisce i principali contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali ossia regionale, provinciale/Città metropolitana, d'ambito e comunale.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività di pianificazione di protezione civile dell'ambito, la responsabilità è affidata alla Regione, ove non diversamente previsto dalle norme regionali. Tale pianificazione deve essere elaborata, in coerenza con quanto previsto dalla presente direttiva e dalle conseguenti disposizioni attuative regionali e deve essere approvata con specifico provvedimento, secondo quanto previsto dalle normative regionali. Il piano di ambito individua le risorse disponibili



e ne garantisce l'ottimizzazione dell'impiego ai fini dell'efficace gestione delle emergenze, individuando altresì le modalità di supporto ai Comuni nella gestione delle stesse. In tal senso il piano d'ambito è necessariamente parte integrante del piano di protezione civile provinciale, che deve includere le pianificazioni di tutti gli ambiti di competenza e deve altresì garantire il coordinamento tra le misure previste dalle stesse, al fine di favorire il raccordo tra i diversi ambiti e assicurare l'uniformità della pianificazione a livello provinciale. Ai fini di economicità e semplificazione dell'iter di pianificazione, nel caso in cui il soggetto definito per la pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il piano provinciale può assumere in sé anche i contenuti dei piani di ambito. La struttura del piano di protezione ai diversi livelli territoriali deve includere:

- l'introduzione;
- l'inquadramento del territorio;
- gli scenari di pericolosità e di rischio individuati ai fini della pianificazione;
- il modello d'intervento, contenente l'organizzazione della struttura di protezione civile, gli elementi strategici e le procedure operative.

Il piano di protezione civile è lo strumento necessario ad accrescere in tempo ordinario la consapevolezza del rischio, organizzare e porre a fattor comune le risorse umane e strumentali disponibili, "costruire" capacità e professionalità e garantire il raccordo tra diverse amministrazioni e enti, sulla base di una strategia condivisa. Un piano di protezione civile non è quindi solo l'insieme delle procedure operative di intervento in caso di emergenza, ma anche lo strumento attraverso cui definire l'organizzazione operativa della struttura di protezione civile per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del Codice.

In calce al presente allegato si riporta una tabella di sintesi sui "Contenuti delle pianificazioni di protezione civile ai diversi livelli territoriali". Nella tabella, le voci che si ripetono devono tenere in considerazione la complessità e l'approfondimento al singolo livello conoscitivo ai fini pianificatori, a prescindere dal fatto che la voce abbia la medesima dizione.

2.1. Introduzione


La parte introduttiva del piano di protezione civile riporta la data di approvazione e di aggiornamento del documento con la citazione del relativo provvedimento e la sintesi dei principali contenuti.

2.2. L'inquadramento del territorio

In questa parte del piano devono essere riportate le principali informazioni sugli elementi caratterizzanti l'assetto fisico del territorio, il regime meteo-climatico, l'insediamento antropico e la dotazione infrastrutturale, i principali rischi naturali e antropici da cui è interessato.

La descrizione territoriale deve garantire la coerenza tra i diversi strumenti pianificatori, citando in bibliografia i documenti di pianificazione da cui vengono tratte le informazioni che sono così strutturate:

- inquadramento amministrativo e demografico;
- inquadramento orografico, meteo-climatico e idrografico, specificando tra l'altro la zona di allerta, il Distretto idrografico nel quale ricade il territorio e la corrispondente Unità di gestione, le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse;
- indicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003 inerente alle "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in



zona sismica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 ottobre 2003, n. 252;

- configurazione degli elementi utili al fine della gestione dell'emergenza delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali con l'indicazione dei relativi gestori (rete stradale, ferroviaria, porti, aeroporti, centrali elettriche, reti di distribuzione energia elettrica, gas, acqua e telefonia), ubicazione delle discariche ed altri elementi utili (impianti di discarica, impianti recupero inerti, impianti stoccaggio, aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico, impianti di trattamento veicoli a fine vita, depuratori);
- ubicazione delle attività produttive principali, dettagliando in particolare gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- indicazione delle pianificazioni territoriali esistenti (come ad esempio piani urbanistici, paesaggistici, piani di gestione del rischio alluvioni) che insistono sul territorio.

2.3. L'individuazione dei rischi e la definizione dei relativi scenari

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice, l'identificazione e lo studio degli scenari di pericolosità e di rischio si caratterizza come una attività di previsione che risulta funzionale sia ai fini dell'allertamento che della pianificazione di protezione civile. Il Codice inquadra tale attività di previsione come dinamica ed evolutiva. Quest'ultima si esplica sia in ragione della necessità di adattare, per quanto possibile, la risposta operativa di un piano di protezione civile agli eventi nella loro evoluzione sia in base alla possibilità, tecnologica e organizzativa di utilizzare sistemi di preannuncio in termini probabilistici e di monitoraggio strumentale da remoto nonché di sorveglianza in sito di alcune tipologie di fenomeni (cfr. paragrafo 2.4.2. lettera f). Le suddette considerazioni sono valide per tutti i livelli territoriali, da quello comunale a quello nazionale.

L'obiettivo primario di ogni scenario di pericolosità e di rischio, nell'ambito di un piano di protezione civile, è quello di definire e orientare le attività decisionali finalizzate alla attuazione delle azioni strategiche necessarie all'esecuzione del piano medesimo quali ad esempio l'individuazione dei centri operativi e delle aree di emergenza (cfr. paragrafo 2.4.2 lettera b e c).

Ai fini della presente direttiva, lo scenario di rischio è il prodotto integrato di una attività descrittiva, accompagnata da cartografia esplicativa, e di una attività valutativa relativamente agli effetti che possono essere determinati sull'uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull'ambiente, dall'evoluzione nello spazio e nel tempo di un evento riconducibile ad una o più delle tipologie di rischio di cui al Codice, articolo 16, comma 1, ovvero: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. Tra dette tipologie possono rientrare i fenomeni valanghivi, le mareggiate e i possibili eventi legati alla presenza di dighe.

In presenza di specifiche pianificazioni di livello nazionale o specifiche direttive nazionali o indirizzi regionali relative ai rischi di cui al comma 2 del medesimo articolo 16 del Codice, ovvero chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali, che prevedono esplicitamente l'intervento operativo territoriale, saranno integrate nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

Ove possibile, gli scenari di pericolosità e di rischio dovrebbero essere associati a predefinite probabilità di accadimento riferite a un prefissato periodo temporale, ovvero a un tempo di ritorno o a una frequenza come definiti nelle norme di riferimento, laddove emanate, e agli eventi storici.

Oltre alle necessarie considerazioni di carattere statistico e probabilistico, nella definizione degli scenari di rischio può rivestire una particolare importanza l'apporto fornito dalla raccolta di testimonianze dirette e dall'osservazione dinamica del territorio, grazie alla quale è possibile



raggiungere una scala di dettaglio e una ricchezza informativa non compatibile con il solo uso della cartografia tematica di livello superiore. Infatti, anche a seguito di tale osservazione si possono individuare *punti o zone critiche* (quali ad esempio, per il rischio idraulico, sottopassi, zone topograficamente depresse e/o con particolare difficoltà di drenaggio, tratti arginali con criticità note o evidenti- cfr. paragrafo 2.4.2 lettera f “*Il presidio territoriale*”).

Per i rischi idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteorologici avversi, anche ai fini di una più efficace azione di allertamento, è necessario elaborare lo “scenario di evento”¹. Lo scenario di evento deve descrivere i fenomeni che possono verificarsi nel territorio preso in esame, definendone l’intensità, le aree interessate, le direttrici lungo le quali è prevedibile che si possano sviluppare i punti di innesco e altre informazioni utili a capire le caratteristiche essenziali dei fenomeni stessi. Per la definizione dello scenario di rischio idraulico occorre fare riferimento principalmente alle aree a pericolosità riportate nei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)² predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali, e in particolare alle aree a più elevata pericolosità perimetrate per i tempi di ritorno più bassi (da 20 a 50 anni), che corrispondono al livello di criticità elevata previsto dal sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico. Tale indirizzo va assunto come un primo scenario su cui sviluppare la pianificazione, che deve essere completata per gli altri scenari di pericolosità corrispondenti a tempi di ritorno superiori per i quali i PAI/PGRA prevedono scenari di maggiore magnitudo, ma meno frequenti. Per quanto riguarda il rischio idraulico, le mappature di pericolosità presenti nei PAI e/o nei PGRA possono non essere sufficienti, perché (I) generalmente fanno riferimento solamente al reticolo principale e a parte del reticolo secondario; (II) non considerano fenomeni di *allagamento* locali legati ad esempio all’insufficienza dei sistemi drenaggio urbano; (III) generalmente sono state realizzate ipotizzando il perfetto funzionamento delle opere idrauliche e non considerano i possibili effetti di rotte arginali. In tal caso, è possibile identificare le aree a potenziale rischio idraulico/idrogeologico sulla base dei documenti relativi a eventi passati e di studi sui possibili meccanismi locali di esondazione ed allagamento, in possesso dell’ente interessato.

Laddove siano presenti dighe si considerano gli scenari utili alla definizione dei piani di emergenza dighe (PED)³.


Per quanto riguarda gli scenari di pericolosità sismica, la normativa fa riferimento ad accelerazioni di picco attese su suolo rigido con periodo di ritorno di 475 anni, che equivale ad una probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni.

Per quanto concerne gli scenari di rischio vulcanico, si deve far riferimento, ove presenti, alle direttive, indicazioni operative e pianificazioni nazionali emanate per il vulcano specifico. Lo scenario di pericolosità alla scala del vulcano deve necessariamente tener conto delle fenomenologie attese, sia primarie che di derivazione, e del relativo impatto sul territorio in considerazione della sua

¹ Per lo scenario di evento si fa riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*” e ss.mm.ii., alle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 febbraio 2016, n. RIA/0007117, recanti “*Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile*” e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert del 23 ottobre 2020.

² Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, inerente agli “*Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE*”.

³ Secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante gli “*Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe*”.



storia eruttiva. Per ciascuna di esse, ove possibile, vanno dunque definite le probabilità di accadimento in un prefissato periodo di osservazione (periodo di ritorno o frequenza) o, in mancanza di ciò, attraverso un'analisi multi-disciplinare dell'evidenza scientifica e storica.

In un'eruzione vulcanica, infatti, possono manifestarsi una o più fenomenologie primarie quali emissione e ricaduta di prodotti vulcanici (bombe, lapilli e ceneri), emissioni gassose, flussi piroclastici e colate di lava. I fenomeni vulcanici possono a loro volta generare ulteriori fenomenologie significative quali terremoti, incendi, frane e maremoti.

La redazione del piano di protezione civile prevede l'elencazione delle cartografie e dei dati informativi riguardanti i rischi presenti sul territorio, la documentazione già esistente (le mappe della pericolosità sismica per diversi periodi di ritorno, gli studi di microzonazione sismica, la Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), laddove disponibile, le mappe del rischio idrogeologico e idraulico, le mappe delle Autorità di Distretto Idrografico e delle Regioni – Piani di Assetto Idrogeologico, i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni) e le mappe contenute all'interno di altre pianificazioni di protezione civile.

È importante evidenziare come, al crescere dell'estensione territoriale e della complessità evolutiva della tipologia di rischio per cui si sviluppa la pianificazione, in particolar modo per quelle per cui sono operativi o prefigurabili sistemi di preannuncio e di allerta, crescano parallelamente anche i livelli di incertezza connessi agli scenari di rischio.

Si suggerisce di calibrare la scala dello scenario di pericolosità e di rischio, intesa come il suo livello di dettaglio in relazione alla porzione di territorio interessata, in modo che sia coerente con la finalità di pianificazione e la successiva identificazione dei relativi modelli di intervento attuabili.

Si potrà definire un maggior dettaglio per elementi quali frazioni ed insiemi di frazioni, quartieri, località, poli scolastici o universitari, complessi sportivi, nuclei produttivi, centri commerciali ad elevata frequentazione, assi di trasporto specifici, per caratterizzare il relativo modello di intervento. In particolare, scenari riferiti a singoli manufatti/edifici o a porzioni di territorio molto ristrette sono raccomandabili solo nei casi in cui si abbiano a disposizione informazioni e metodi di analisi che giustifichino e consentano tali livelli di dettaglio.

Per ogni tipologia di rischio contemplata dal piano deve essere redatta una tavola definita di "macro-scenario" relativa a tutto il territorio di riferimento, che integra e sintetizza ciascuno dei relativi scenari di rischio definiti.

Nell'attività di definizione degli scenari per ciascuna tipologia di rischio devono essere forniti diversi livelli informativi quali:

ai fini della definizione della pericolosità:

- delimitazione delle aree, terrestri e costiere, potenzialmente interessate dal fenomeno;
- individuazione dei punti critici;
- microzonazione sismica e CLE, ove esistente;

ai fini dell'individuazione degli esposti:

- delimitazione degli insediamenti abitativi potenzialmente interessati dai fenomeni;
- censimento della popolazione residente e stima della popolazione fluttuante;
- stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità (secondo i dati trasmessi dal Servizio sanitario regionale);
- ubicazione delle strutture strategiche ospedaliere e sanitarie (ad esempio ospedali, case di cura, ambulatori Aziende sanitarie locali), le sedi della Regioni, delle Prefetture, delle Province, dei Municipi e le caserme;



- ubicazione delle strutture rilevanti quali edifici pubblici, asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, edifici di culto, impianti sportivi e carceri;
- ubicazione del patrimonio culturale, quali poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche;
- ubicazione delle strutture produttive e commerciali, con particolare riferimento ai centri commerciali e alle attività produttive di medio-grande dimensione, aziende agricole e zootecniche, nonché canili e gattili;
- ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- ubicazione delle dighe e delle opere idrauliche di particolare interesse;
- individuazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità);
- delimitazione dei centri ed aggregati storici;
- delimitazione delle aree verdi, boschive e protette.

Ulteriori livelli informativi possono essere utilmente integrati in relazione a una migliore caratterizzazione sia del rischio che del territorio interessato.

Le condizioni di rischio possono variare sia a seguito degli eventi calamitosi sia nel periodo ordinario, a seguito della mutazione delle aree antropizzate. La pianificazione comunale tiene anche conto, qualora possibile, delle zone soggette a rischio residuo a seguito di eventi pregressi.

Le pianificazioni di emergenza e/o di sicurezza interne dei luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi), dei poli museali e dei siti Unesco, delle aziende a rischio di incidente rilevante, aeroporti, stazioni ferroviarie, strutture socio-sanitarie devono tener conto delle pianificazioni di protezione civile a qualsiasi livello.

2.4. Il modello d'intervento

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del Codice, la pianificazione di protezione civile deve essere finalizzata *“alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere”*.

La direttiva del 14 gennaio 2014 relativa al *“Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”*, definisce il modello d'intervento come l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali.

Ai sensi della presente direttiva, quindi, il modello d'intervento delle pianificazioni ai vari livelli territoriali è costituito da:

- **l'organizzazione della struttura di protezione civile**, che deve garantire l'articolazione dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del Codice;
- **gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile**, che rappresentano i riferimenti per la realizzazione del modello d'intervento;
- **le procedure operative**, che consistono nella definizione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli di coordinamento devono porre in essere per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.



2.4.1. L'organizzazione della struttura di protezione civile

La pianificazione di protezione civile riporta l'organizzazione ed il funzionamento della struttura del livello territoriale di riferimento – regionale, provinciale/Città metropolitana, ambito e comunale - che esercita la funzione di protezione civile, con l'indicazione dei relativi uffici, sia centrali che periferici, e dei centri operativi di coordinamento gestiti dall'ente territoriale responsabile della pianificazione.

Le Autorità di protezione civile, di cui all'articolo 3, comma 1, del Codice, assicurano il coinvolgimento di tutti gli uffici/direzioni dell'Amministrazione nel periodo ordinario e in emergenza, per garantire la massima partecipazione della struttura nello svolgimento delle attività di protezione civile.

La struttura di protezione civile deve garantire anche il raccordo e il coordinamento delle attività con gli Enti e le Amministrazioni esterni.

I diversi livelli territoriali devono pianificare la forma organizzativa che, in caso di evento emergenziale, garantisca l'attivazione del modello di intervento. Tale organizzazione che costituisce la struttura di protezione civile, deve disporre di personale opportunamente formato sulle attività di protezione civile, secondo quanto previsto nel capitolo 10.

2.4.2. Gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile

Gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile rappresentano gli aspetti organizzativi e le componenti fisiche necessarie all'applicazione del modello d'intervento.

Tali elementi, di seguito riportati, sono di carattere generale e, laddove non specificato, interessano tutti i livelli territoriali (regionale, provinciale/Città metropolitana, ambito e comunale). Nel piano di protezione civile possono essere individuate ulteriori strategie specifiche più aderenti alle esigenze dell'intervento soprattutto a scala locale, per le quali sia necessario indicare i soggetti/enti/funzioni di supporto preposti all'attuazione delle stesse.

a. Il sistema di allertamento


Il piano di protezione civile, nell'ambito dei rischi prevedibili, definisce le modalità di allertamento secondo un flusso di comunicazioni opportunamente codificato in ottemperanza alle direttive nazionali e regionali vigenti. Restano ferme le responsabilità di ciascuna componente del Sistema di allertamento nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, attraverso anche sistemi di comunicazione massiva.

Il Dipartimento della protezione civile ha definito un sistema di allarme pubblico denominato "IT-Alert" le cui modalità di organizzazione e svolgimento sono disciplinate, così come previsto dall'articolo 15, del Codice, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 e dalle conseguenti indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

L'allertamento è relativo agli eventi prevedibili in termini probabilistici, con un preannuncio, per i quali sussiste un sistema di allertamento che effettua l'emanazione dei livelli di allerta necessari all'attivazione del sistema di protezione civile ai diversi livelli di coordinamento.

A seguito dell'emanazione dei messaggi di allerta vengono attivate dalle strutture, ai diversi livelli territoriali, le fasi operative per il contrasto e la gestione dell'evento secondo quanto previsto dai relativi piani di protezione civile.

La pianificazione indica i referenti deputati alla ricezione dei messaggi di allertamento e le azioni da porre in essere nelle diverse fasi operative.



Per i vari sistemi di allertamento, si fa riferimento alle disposizioni normative emanate per le diverse tipologie di rischio⁴.

Di seguito si riportano le principali attività inerenti il sistema di allertamento ai diversi livelli territoriali per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Livello territoriale regionale

Il piano di protezione civile prevede o rimanda alle procedure di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato o Regionale (CFD o CFR) di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii e delle Direttive regionali in materia.

Le principali attività da considerare nell'ambito della pianificazione per quanto concerne i compiti del CFD o CFR sono:

- la raccolta e la condivisione con gli altri CFD o CFR dei dati provenienti dalle reti di monitoraggio a terra, da radar meteorologici, da piattaforme e costellazioni satellitari e dalle attività di sorveglianza svolta sul territorio;
- l'analisi in tempo reale degli eventi attesi e/o in atto sulla base di modelli previsionali e di valutazione;
- l'adozione, l'emissione e la diffusione regolamentata di Avvisi e Bollettini e di ogni altro documento previsto dalle modalità operative di gestione del sistema di allertamento sull'evoluzione degli eventi e livello di allerta atteso e/o in atto sul territorio rispetto al singolo rischio.

Il piano di protezione civile contiene o rimanda alla procedura di raccordo tra il CFD o CFR e la Sala Operativa Regionale (SOR), per l'aggiornamento in tempo reale della situazione e la condivisione delle informazioni.

Le comunicazioni del sistema di allertamento sono diramate dalle Regioni secondo l'articolazione di competenze e funzioni definite dall'ordinamento per i diversi livelli territoriali, in ossequio al principio di precauzione e di omogeneità organizzativa⁵. Infine, in tale ambito occorre definire l'attività di sorveglianza sul territorio mediante l'organizzazione e l'attivazione del presidio territoriale idrogeologico ed idraulico.

⁴ Per i singoli rischi le normative di riferimento da considerare nell'attività di allertamento:


Rischio meteo-idrogeologico ed idraulico – Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale nell'ambito dei rischi idrogeologico e idraulico” pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004 n. 59 e indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile, recanti “Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile” 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117.

Rischio vulcanico – Nelle more di una direttiva sull'allertamento per rischio vulcanico, si fa riferimento alle note del Dipartimento della protezione civile prot. n. SIV/0015493 e n. SIV/0015666 1 marzo 2017, inerenti a “Aggiornamento delle procedure di diffusione dei documenti di sorveglianza e monitoraggio e delle comunicazioni ai fini di protezione civile” rispettivamente per i vulcani campani e siciliani.

Rischio maremoto – Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recanti “Istituzione del Sistema di allertamento per i maremoti generati da sisma – SiAM” e le “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto” del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018.

Rischio incendi boschivi e d'interfaccia - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 20 in materia di “lotta attiva agli incendi boschivi”.

⁵ Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020 in materia di allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert.



Livello territoriale provinciale/Città metropolitana

A livello provinciale il piano prevede le modalità con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e Provincia/Città metropolitana acquisiscono gli allertamenti dalla Regione, nel rispetto delle direttive regionali esistenti a riguardo. Il sistema di allertamento prevede anche l'organizzazione e le procedure di attivazione dei presidi territoriali (cfr. paragrafo 2.4.2, lettera f).

Livello territoriale comunale

A livello comunale, il piano di protezione civile prevede le modalità con cui il Comune riceve e prende visione:

- dei bollettini/avvisi di criticità e di ogni altro documento previsto nell'ambito del sistema di allertamento regionale per gli eventi prevedibili in termini probabilistici, quali alluvioni, frane, eventi meteorologici avversi, eventi vulcanici, incendi boschivi, maremoto;
- del flusso delle informazioni con gli organi di coordinamento, quali la Regione, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e la Provincia/Città metropolitana, nonché con le componenti e le strutture operative presenti sul territorio (quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia, il volontariato organizzato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, le Aziende sanitarie e ospedaliere), e con i comuni afferenti al medesimo ambito per lo scambio di informazioni sulle situazioni critiche.

Le comunicazioni del sistema di allertamento sono diramate dalle Regioni ai Comuni, anche ai fini della sorveglianza del territorio da parte del presidio territoriale comunale (cfr. lettera f, paragrafo 2.4.2).

b. I centri operativi di coordinamento e le sale operative


I centri operativi di coordinamento rappresentano uno degli elementi strategici fondamentali della pianificazione di protezione civile per la gestione dell'emergenza, attraverso il puntuale monitoraggio della situazione e delle risorse. Il piano di protezione civile di ciascuna Amministrazione/Ente territoriale riporta, quindi, l'indicazione dell'ubicazione e dell'organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento, strutturato in funzioni di supporto, nonché degli eventuali centri operativi periferici ad esso afferenti⁶.

L'assetto organizzativo dei diversi livelli di coordinamento, in caso di eventi prevedibili comporta l'attivazione progressiva del relativo centro operativo di coordinamento e delle funzioni di supporto, secondo specifiche fasi operative.

Le funzioni di supporto, che rappresentano settori specifici di attività per la gestione dell'emergenza, sono denominate come segue:

- Unità di coordinamento.
- Rappresentanze delle strutture operative.
- Assistenza alla popolazione.
- Sanità e assistenza sociale.
- Logistica.

⁶ Per le caratteristiche funzionali e strutturali dei centri operativi di coordinamento e le funzioni di supporto si fa riferimento a quanto definito nelle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, inerenti a "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza" del 31 marzo 2015, n. 1099.



- Telecomunicazioni d'emergenza.
- Accessibilità e mobilità.
- Servizi essenziali.
- Attività aeree e marittime.
- Tecnica e di valutazione.
- Censimento danni e rilievo dell'agibilità.
- Volontariato.
- Rappresentanza dei Beni Culturali.
- Stampa e comunicazione.
- Supporto amministrativo e finanziario.
- Continuità amministrativa.

Le funzioni sono definite nel piano di protezione civile sulla base delle attività previste e possono essere accorpate, ridotte o implementate a seconda delle effettive risorse di personale opportunamente formato; per ciascuna di esse è individuato un referente.

Al verificarsi di un evento prevedibile il centro operativo di coordinamento si attiva nella configurazione prevista nel piano di protezione civile anche in modo modulare e/o progressivo in base all'evoluzione dello scenario dell'evento.

La pianificazione riporta, anche senza l'indicazione del nominativo ma solo come qualifica all'interno della struttura degli Enti, i referenti e i componenti delle funzioni di supporto, al fine di garantire il flusso delle comunicazioni all'interno del centro di coordinamento e con gli altri centri operativi di coordinamento attivati, assicurando, in tal modo, la comunicazione ed il raccordo informativo tra le strutture operative e le componenti della protezione civile ai diversi livelli territoriali (cfr. "Schema del sistema di coordinamento ed il flusso delle comunicazioni ai diversi livelli territoriali in emergenza" in calce al presente allegato).

Livello territoriale regionale

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto, a livello regionale, i Presidenti delle Regioni, in quanto Autorità territoriali di protezione civile, nel fronteggiare gli eventi di particolare criticità, dispongono dell'intera struttura regionale.

Il piano regionale di protezione civile riporta l'ubicazione e l'organizzazione della Sala Operativa Regionale (SOR) che, nel periodo ordinario, svolge l'attività di monitoraggio e, in emergenza, mantiene il raccordo, fatte salve le competenze istituzionali, con i centri operativi di coordinamento attivati sul territorio, con le altre Sale Operative Regionali e con la Sala Situazione Italia (SSI), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008.

Nell'ambito dell'individuazione dei centri operativi di coordinamento la pianificazione regionale riporta, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, l'individuazione delle sedi per la realizzazione della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.), da attivare per la gestione delle emergenze di livello nazionale, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014. La SOR comunica con la SSI, i Centri Coordinamento Soccorsi (CCS), i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) ed i Centri Operativi Comunali (COC).

Livello territoriale provinciale/Città metropolitana

Il sistema di coordinamento provinciale/ Città metropolitana, fatto salvo il modello di coordinamento adottato da ciascuna Regione e le deleghe di funzioni in materia di protezione civile attribuite alle Province/Città metropolitane ai sensi dell'articolo 11 del Codice, definisce l'ubicazione e



l'organizzazione del CCS attivato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che opera secondo quanto previsto dalla lettera b) comma 1 dell'articolo 9 del Codice, in attuazione a quanto previsto nel piano provinciale di protezione civile. Laddove il modello regionale preveda, a livello provinciale, una Sala operativa unica e integrata (Sala Operativa Provinciale Integrata - SOPI), questa attua quanto stabilito in sede di CCS, come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008.

Livello territoriale d'ambito

Il sistema di coordinamento d'ambito, fatto salvo il modello di coordinamento adottato da ciascuna Regione, definisce l'ubicazione e l'organizzazione delle risorse umane e strumentali del CCA attraverso l'organizzazione delle funzioni di supporto, con l'indicazione degli enti referenti e dei componenti. Il CCA è attivato dal Prefetto, che ne assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza, in raccordo con la struttura regionale e provinciale di protezione civile e in attuazione di quanto previsto nei piani di protezione civile provinciali e di ambito.

Le eventuali attività previste per le fasi non emergenziali sono definite dalla Regione e attuate dalla Regione o dal soggetto dalla stessa delegato.

Livello territoriale comunale

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto di particolare criticità, il Sindaco in quanto Autorità territoriale di protezione civile, dispone dell'intera struttura comunale e può chiedere l'intervento delle diverse strutture operative della protezione civile presenti sul proprio territorio nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. Nel piano di protezione civile viene individuata la sede e l'organizzazione della struttura di coordinamento, che costituiscono nel loro insieme il COC, strutturato in funzioni di supporto e attivato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Il Sindaco può attivare preventivamente il COC anche con una sola funzione quale Presidio operativo, per garantire il flusso delle comunicazioni con le sale operative regionale e provinciale.

Come misura preventiva utile, in caso di inagibilità della sede del COC, o di difficoltà di accesso allo stesso a seguito dell'evento, è opportuno, ove possibile, prevedere nel piano una o più sedi alternative anche non permanenti.


Il COC è strutturato in funzioni di supporto, che vengono pianificate in relazione alle capacità organizzative del Comune. Per ogni funzione è necessario definire gli obiettivi da perseguire e le relative attività da svolgere sia nel periodo ordinario sia durante un'emergenza.

Per i comuni medio/grandi, con più di 100.000 abitanti, caratterizzati anche dalla presenza di circoscrizioni/municipalità, è utile prevedere l'individuazione di centri o presidi operativi, anche mobili, distribuiti sul territorio comunale, in collegamento con il COC, in modo da favorire le comunicazioni d'emergenza e operare come punti informativi per il cittadino.

c. Le aree e le strutture di emergenza

Le aree di emergenza e i centri di assistenza⁷ sono ulteriori elementi strategici fondamentali per le attività di soccorso, logistiche e di assistenza alla popolazione.

⁷ Per la determinazione delle aree di emergenza, nonché per la verifica dei rischi indotti che possono compromettere le medesime aree si fa riferimento alle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2015, n. 1099, inerenti a "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza".



Livello territoriale regionale, provinciale/Città metropolitana e d'ambito

La pianificazione di protezione civile regionale, provinciale/Città metropolitana e d'ambito prevede l'indicazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse afferenti al livello regionale e ai centri di coordinamento provinciali/Città metropolitana e d'ambito, dove trovano sistemazione idonea gli operatori e le risorse necessarie a garantire un razionale ed efficace intervento nelle aree interessate dall'emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili mediante percorsi idonei e sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e devono essere dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, e possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono anche una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate.

Per l'individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori le Regioni/Province/Città metropolitane possono avvalersi del supporto delle Direzioni regionali o interregionali/Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, anche ai fini della definizione delle aree dei campi base rispondenti alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai fini dell'assistenza alla popolazione è strategico il censimento delle strutture ricettive in fase di pianificazione per l'utilizzo delle stesse in situazioni di emergenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture.

Livello territoriale comunale

Le aree di emergenza di livello comunale, sono opportunamente segnalate con una specifica cartellonistica da definirsi, ove non sia già stata realizzata, anche sulla base di Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di fornire idonea indicazione in caso di necessità e si suddividono in:

- *aree di attesa*: luoghi di primo ritrovo in sicurezza per la popolazione; possono essere piazze, parcheggi e spazi urbani all'aperto da utilizzare temporaneamente in caso di evento;
- *aree e centri di assistenza*: le prime si riferiscono a aree campali che consentono in breve tempo di offrire i servizi di assistenza attraverso il montaggio e l'installazione di tende, cucine da campo, moduli bagno e docce con le necessarie forniture dei servizi essenziali; i secondi sono strutture coperte pubbliche e/o private (ad esempio scuole, padiglioni fieristici, palestre, strutture militari), rese ricettive temporaneamente per l'assistenza a seguito dell'evacuazione. Le aree e i centri di assistenza sono attrezzati, in emergenza, con i materiali provenienti dai poli logistici/magazzini del Comune e/o da quelli gestiti dalle Province/Città metropolitane, dalle Regioni o dell'ambito secondo l'organizzazione logistica del sistema di protezione civile locale e regionale. Anche a livello comunale, altre strutture in grado di garantire una rapida sistemazione sono quelle ricettive che è opportuno siano censite nel periodo ordinario. In fase di pianificazione è utile la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture, per un pronto utilizzo in caso di emergenza;
- *aree di ammassamento soccorritori e risorse*: luoghi di raccolta di operatori, mezzi e materiali necessari alle attività di soccorso nel territorio comunale. È opportuno, ove possibile, che tali aree siano prossime a strutture coperte, che possano ospitare i soccorritori e le attrezzature, e ad importanti snodi stradali. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate.
- *vie di allontanamento per il rischio maremoto*⁸: le vie di allontanamento⁸ della popolazione dalla costa a rischio devono condurre alle aree di attesa in zona sicura, esterna alle zone di

⁸ Come previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018, recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle



allertamento. Tali percorsi devono essere calibrati in base alla popolazione da allontanare e alla tempistica necessaria per raggiungere le aree di attesa sicure. Per garantire un allontanamento efficace e il più possibile ordinato si può valutare la possibilità di predisporre una segnaletica di emergenza per la popolazione;

- *zone di atterraggio in emergenza - ZAE*: aree di atterraggio per gli elicotteri necessarie alle attività di soccorso, di evacuazione e logistiche. Sono preferibili eventuali piazzole censite da ENAC e per le quali è prevista la manutenzione ordinaria;
- *aree per insediamenti semipermanenti di dimensione comprensoriale*: per le esigenze alloggiative della popolazione colpita da gravi eventi sismici, laddove i singoli comuni non dispongano di sufficiente superficie da destinare alla specifica attività edilizia, sono individuate a livello comunale o intercomunale, con il supporto della Regione, le aree per la realizzazione delle strutture emergenziali. L'individuazione di tali aree tiene conto delle esigenze derivanti dagli scenari di riferimento e prevede un'analisi delle condizioni di sicurezza dei luoghi e di accessibilità anche per mezzi di grandi dimensioni. Sono da censire, in primis, le aree che non necessitino di interventi di urbanizzazione consistenti e quelle aree non urbanizzate ma che permettano, per morfologia ed ubicazione, rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi, l'ultimazione dell'attività edificatoria in tempi relativamente brevi con l'impiego di risorse straordinarie. Vista la dimensione dell'intervento all'interno di tali comparti edificatori si può prevedere la realizzazione anche di servizi ed opere di urbanizzazione secondaria, quali per esempio scuole e strutture sanitarie.
- *infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza*: oltre all'indicazione degli impianti di smaltimento che di recupero inerti e di stoccaggio, è necessario individuare le aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico di veicoli a fine vita e depuratori. È opportuno indicare eventuali procedure per le soluzioni gestionali (raccolta, trasporto e destinazione finale) dei rifiuti prodotti in emergenza (ivi compresi i prodotti generati dall'attività vulcanica) o di eventuale inquinamento delle matrici ambientali, nonché convenzioni stipulate con i gestori individuati per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti e delle acque.

d. Le telecomunicazioni

Per la gestione delle emergenze ai diversi livelli territoriali è necessario disporre di un sistema di telecomunicazioni che consenta i collegamenti tra le strutture di coordinamento e gli operatori sul territorio, nonché di poter comunicare con sistemi di telecomunicazione alternativi, in caso di interruzione delle ordinarie vie di comunicazioni (telefonia fissa, mobile e dati).

Nelle pianificazioni di tutti i livelli territoriali vengono indicati quali sistemi di telecomunicazione vengono adottati in ordinario ed in emergenza (ad esempio: sistemi radio VHF/UHF/HF o satellitari voce e dati) specificando l'Ente di appartenenza (ad esempio: reti radio del volontariato e/o delle altre strutture operative). Inoltre, il piano di protezione civile è opportuno che riporti lo schema a blocchi del flusso delle comunicazioni alternative d'emergenza che viene attuato tra i vari centri operativi di coordinamento e le strutture sul territorio. Laddove possibile, con il coinvolgimento degli Enti gestori, sono indicate le eventuali criticità legate alla vulnerabilità delle principali infrastrutture di telefonia mobile, fissa e dati (ad esempio: infrastrutture critiche in zone esondabili, o sismicamente non adeguate), che potrebbero compromettere le ordinarie vie di telecomunicazioni.

pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto" e allegato 4 del medesimo decreto per la segnaletica di emergenza.



Per il livello territoriale regionale nel piano di protezione civile, al fine di garantire l'interoperabilità tra le colonne mobili regionali e con il Dipartimento della protezione civile, deve essere indicato se la Rete Radio Regionale (RRR) alternativa d'emergenza utilizzata sia aderente a quanto sancito dall'allegato tecnico del protocollo d'Intesa DPC-MISE e se la stessa sia remotizzata presso il Dipartimento della protezione civile. Inoltre, nel suddetto piano è indicato se tutte le risorse di telecomunicazioni d'emergenza di altri Enti presenti sul territorio convergono presso la SOR, ed è fornita apposita rappresentazione cartografica della RRR e/o delle altre risorse di telecomunicazione alternative d'emergenza che sono impiegate, rappresentando sulla medesima cartografia anche i centri operativi di coordinamento e le aree di emergenza individuate nel piano di protezione civile.

e. L'accessibilità

Il piano di protezione civile, per tutti i livelli territoriali, contiene una valutazione delle possibili perturbazioni sul sistema della mobilità causate da eventi che dovessero limitare la fruibilità della rete dei trasporti terrestri.

L'obiettivo primario è l'individuazione delle misure più efficaci per agevolare la movimentazione e l'accesso dei veicoli necessari per garantire il soccorso e l'assistenza alla popolazione, nonché le modalità più efficaci di allontanamento della popolazione esposta al rischio.

Il piano di protezione civile, per quanto di competenza di ciascun livello territoriale, prevede la definizione delle modalità di accesso, le misure di regolazione del traffico e, ove applicabili, le azioni di pronto ripristino in caso d'interruzione o danneggiamento della rete stradale individuata come strategica in raccordo con tutti i gestori interessati, riportando tali misure su una base cartografica comune⁹. Negli aspetti inerenti alle misure di gestione di viabilità, è riportata anche la descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima con l'individuazione, anche con il coinvolgimento degli Enti gestori, delle principali vulnerabilità e degli eventuali rischi indotti, laddove possibile.

Infine, è opportuno che le misure contenute nel piano vengano raccordate, ove possibile, con le misure generali di gestione della viabilità individuate nei piani di gestione del traffico, elaborati dai Comitati Operativi per la Viabilità (COV) delle differenti Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

f. Il presidio territoriale


Il presidio territoriale¹⁰ consiste nell'attività di monitoraggio del territorio operata dalle strutture della protezione civile dei vari livelli territoriali attraverso l'osservazione, diretta e in tempo reale, dell'insorgenza di fenomeni precursori potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità e dell'evoluzione dei fenomeni in atto.

Le informazioni provenienti dal presidio territoriale concorrono, unitamente ai Bollettini/Avvisi di criticità emessi dai Centri Funzionali e ai dati provenienti dai sistemi di monitoraggio strumentale, alla decisione sull'eventuale attivazione delle fasi operative previste nella procedura dei piani di protezione civile (cfr. paragrafo 2.4.3. "Le procedure operative").

L'attività del presidio territoriale riguarda in particolare alcuni punti o zone circoscritte quali:

⁹ Elementi utili per la definizione dell'accessibilità sono riportati nelle indicazioni operative del Capo del Dipartimento, inerenti a "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza" della protezione civile del 31 marzo 2015, n. 1099.

¹⁰ L'attività di presidio territoriale, idrogeologico e idraulico, rientra tra quelle previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, concernente gli "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", che ha determinato la realizzazione del sistema nazionale di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, inerente l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.



- i punti critici o zone critiche ove, a seguito dell'evento, si verificano situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità (ad esempio: sottopassi allagabili, confluenze di corsi d'acqua che in caso di alluvione possano interessare infrastrutture di trasporto, ponti con scarsa luce, zone antropizzate interessate da frane). Presso detti punti critici occorre prevedere l'attività di controllo e di monitoraggio in situ o da remoto e, se la situazione lo richiede, di intervento urgente ad evento previsto o in corso (ad esempio: chiusura del traffico e di accesso in genere, evacuazione precauzionale, opere provvisorie di difesa idraulica e dalle frane);
- i punti di osservazione dove effettuare i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: idrometri, pluviometri o altri punti di controllo a vista del fenomeno).

Fatte salve le attività di presidio territoriale relative al servizio di piena e di pronto intervento idraulico laddove regolato e organizzato dalle Regioni ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, le attività di presidio a livello comunale, sono individuate dai Comuni nel rispetto della loro autonomia organizzativa. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice le Regioni individuano l'organizzazione delle modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Sulla base di apposite convenzioni, in occasione dell'insorgenza di particolari livelli di rischio, il presidio territoriale può essere effettuato da squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il personale deve essere opportunamente formato sulle modalità di monitoraggio e sorveglianza dei suddetti punti critici e di comunicazione con il CCA o il COC, nonché sui possibili interventi di salvaguardia nei luoghi dove possano verificarsi danni, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile coordinate dalle Regioni.

g. Il servizio sanitario e l'assistenza alle persone in condizioni di fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori

Gli interventi a tutela della salute, nell'ambito degli eventi di cui all'articolo 7 del Codice sono assicurati dai servizi sanitari regionali con il concorso delle strutture operative nazionali e regionali di protezione civile. Si riportano di seguito gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per assicurare la tutela della salute.

Livello territoriale regionale


Il Referente sanitario regionale per le grandi emergenze (RSR)¹¹ coordina la pianificazione di settore con il concorso delle aziende sanitarie e ospedaliere; inoltre è opportuno prevedere specifiche pianificazioni delle aziende stesse, integrate nella pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali.

In caso di eventi travalicanti le risorse sanitarie della propria Regione, il RSR può chiedere, dandone informazione alla Direzione di protezione civile regionale, il concorso della Centrale Remota Operativa per il Soccorso Sanitario (CROSS), per la ricognizione, la mobilitazione e l'impiego di risorse per il soccorso sanitario urgente, rese disponibili dai Servizi Sanitari delle altre Regioni e Province autonome e dalle altre strutture operative.

I contenuti essenziali della pianificazione regionale di protezione civile, inerenti agli aspetti sanitari sono:

- l'individuazione dei compiti delle strutture del Servizio sanitario regionale nelle attività di pianificazione e di gestione dell'emergenza, ivi compreso il coordinamento con gli enti locali ai fini delle relative pianificazioni di protezione civile;

¹¹ Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, recante "Individuazione della Centrale Remota Operativa Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale".



- l'individuazione delle fonti dei dati correnti del Servizio sanitario regionale utilizzabili ai fini di protezione civile, per gli obiettivi di seguito riportati, e delle necessità di ricognizione di risorse, eventualmente con l'implementazione di raccolte dati specifiche;
- le procedure per la partecipazione delle strutture del Servizio sanitario regionale nei centri di coordinamento;
- le procedure per l'attivazione e l'impiego dei moduli sanitari e delle altre risorse del servizio sanitario regionale in relazione alle attività della protezione civile;
- le procedure per la richiesta e l'impiego di risorse sanitarie extra-regionali e delle strutture operative nazionali;
- le procedure per il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato che si occupano di soccorso sanitario;
- le indicazioni di massima per l'individuazione della popolazione vulnerabile e la valutazione delle necessità assistenziali.

I principali obiettivi della pianificazione sanitaria a livello regionale sono i seguenti:

- il soccorso sanitario urgente (intra ed extra-ospedaliero);
- il concorso alle attività di raccolta, trasporto, conservazione, identificazione e destinazione finale dei deceduti;
- l'identificazione delle categorie di popolazione vulnerabile sul territorio di competenza e delle specifiche necessità assistenziali in caso di emergenza;
- gli interventi a favore delle persone con specifiche necessità assistenziali;
- il coordinamento della raccolta e smaltimento degli animali morti, dei sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009/CE e successivi) e degli altri alimenti non edibili;
- la continuità dell'assistenza sanitaria di base e specialistica;
- la continuità dell'assistenza farmaceutica e la gestione delle donazioni di farmaci e di dispositivi medici;
- il concorso alla sicurezza alimentare e alla gestione delle donazioni di alimenti e mangimi;
- il concorso alle attività per assicurare l'accesso all'acqua potabile;
- gli interventi di sanità pubblica nelle aree di accoglienza, laddove se ne preveda l'allestimento;
- l'eventuale rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e delle attività di monitoraggio, previa valutazione dei rischi;
- l'assistenza psicologica;
- l'assistenza sociale;
- l'igiene e continuità delle produzioni agro-alimentari;
- l'igiene e continuità delle attività zootecniche;
- la tutela della salute e del benessere degli animali domestici.

Livello territoriale provinciale/Città metropolitana

Il concorso del Servizio sanitario regionale alle attività di pianificazione e alla gestione dell'emergenza a livello provinciale è assicurato dalla Regione. La Regione definisce obiettivi e articolazione dell'organizzazione sanitaria nell'ambito dei centri di coordinamento, e indica alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo i rappresentanti del servizio sanitario regionale nei CCS.

I contenuti minimi della pianificazione sanitaria a *livello* provinciale sono:

- le modalità di coordinamento tra la struttura provinciale e l'Azienda/e sanitaria/e competenti per territorio;



- il supporto all'attività comunale di assistenza alle persone con fragilità sociale, disabilità e alla tutela dei minori in raccordo con il referente sanitario regionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

Livello territoriale comunale

I contenuti della pianificazione sanitaria a livello comunale sono:

- le modalità di coordinamento in emergenza tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio¹²;
- l'organizzazione degli interventi di assistenza sociale nell'ambito del piano comunale di protezione civile;

I principali obiettivi da perseguire congiuntamente al Servizio sanitario territoriale competente sono:

- l'individuazione delle aree dove allestire strutture sanitarie campali sulla base delle indicazioni fornite dal competente Servizio sanitario territoriale;
- il coordinamento delle attività di assistenza sociale;
- il concorso alle attività di gestione dei deceduti;
- la gestione delle aree cimiteriali;
- l'identificazione delle risorse disponibili sul territorio di competenza (ad esempio: alloggi, mezzi di trasporto speciali, personale specializzato) per le necessità della popolazione vulnerabile;
- l'attività di tutela degli animali domestici.

Assistenza alla popolazione con fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori

La pianificazione comunale di protezione civile comprende le attività di assistenza alla popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori che sono da definire, in maniera coordinata con i servizi sociali comunali, i Servizi sanitari territoriali e le associazioni di categoria delle persone con disabilità, con il supporto della Regione, in raccordo con la pianificazione sanitaria di livello regionale.

Per le suddette finalità il Servizio Sanitario Regionale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo per le vulnerabilità specifiche quali ad esempio: migranti, persone presso case rifugio, minori non accompagnati - trasmettono ai Comuni i dati della popolazione vulnerabile nel rispetto della normativa sulla privacy.


Gli obiettivi principali della pianificazione per la popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori sono i seguenti:

- l'identificazione delle categorie di popolazione vulnerabile sul territorio di competenza e delle specifiche necessità assistenziali in caso di emergenza;
- l'identificazione delle risorse disponibili sul territorio di competenza per assicurare le necessità alla popolazione vulnerabile (ad esempio: alloggi, mezzi di trasporto speciali, personale specializzato).

h. Le strutture operative

Per tutti i livelli di pianificazione, l'Ente che provvede alla predisposizione del piano di protezione civile richiede alle Regioni, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, alle Province/ Città

¹² In ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2019, recante "Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita".



Metropolitane, ai Comuni e a tutti gli altri enti del Servizio nazionale della protezione civile la consistenza, la dislocazione e l'organizzazione delle rispettive strutture operative (statali, regionali, e locali).

L'attivazione delle strutture operative regionali e statali può essere disposta, rispettivamente, dalle Regioni o dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, salvo diverse intese tra le parti. In particolare, la pianificazione di livello comunale può prevedere che le strutture operative regionali e statali distribuite sul territorio, in fase di emergenza, possano essere attivate direttamente a livello locale sulla base di specifici protocolli di collaborazione tra le parti.

i. Il volontariato

Secondo quanto previsto dal Codice e dalla normativa regionale, per garantire l'efficace coordinamento delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile presenti sul territorio sia per le attività di prevenzione sia in emergenza, è necessario definire la procedura per la formale attivazione e impiego a cura degli Enti territoriali competenti, con riferimento a quanto previsto per gli eventi ed interventi di rilievo locale. Le organizzazioni di volontariato impiegate devono, altresì, essere preventivamente formate per la specifica tipologia d'intervento e l'uso delle attrezzature in dotazione¹³.

j. L'organizzazione del soccorso

La pianificazione di protezione civile prevede l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare le prime misure di soccorso alla popolazione, in raccordo con le strutture preposte al soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.


Per garantire le condizioni ottimali di operatività delle attività di soccorso è necessario che le pianificazioni di protezione civile, ai diversi livelli territoriali, tengano conto di alcuni elementi strategici ed in particolare:

- l'individuazione dei centri operativi di coordinamento con la definizione delle capacità operative per i diversi scenari d'intervento;
- le modalità di attivazione della Colonna mobile regionale di protezione civile;
- le modalità di attivazione delle risorse logistiche e del volontariato;
- l'indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.

Le Regioni - secondo il proprio modello organizzativo - e i Comuni pianificano un sistema di raccordo e di interazione tra l'organizzazione di propria competenza e quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale assume, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del Codice, la direzione e la responsabilità del coordinamento operativo del soccorso tecnico indifferibile e urgente e di ricerca e salvataggio, in raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile coinvolte.

Per l'attuazione di tale sistema di raccordo e di interazione, i Comuni, in accordo con i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, definiscono per gli specifici scenari di rischio, il fabbisogno di materiali e mezzi utili alle attività di soccorso tecnico urgente, e lo comunicano alla Regione con l'elenco di quanto nella loro disponibilità. Le Regioni, in

¹³ Secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, inerente "Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate".



collaborazione con la Direzione regionale ed i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, provvedono a organizzare il quadro complessivo di materiali e mezzi disponibili su scala provinciale o di ambito, e trasmettono al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'Interno il quadro dei fabbisogni ulteriori emersi in sede di censimento.

L'eventuale supporto del volontariato organizzato di protezione civile alla realizzazione degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, la cui direzione e responsabilità è in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere richiesto dal Prefetto alla Regione territorialmente competente per le organizzazioni iscritte al proprio elenco territoriale e al Dipartimento della protezione civile per le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale. Le Regioni provvederanno alla successiva attivazione e organizzazione secondo quanto previsto dalle normative e ordinamenti nazionali e regionali. Ai volontari impiegati in dette attività possono essere riconosciuti, da parte delle Regioni e del Dipartimento della protezione civile, i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice. Per la gestione del soccorso tecnico urgente e la difesa dei territori dagli incendi è in ogni caso fondamentale che i Comuni assicurino con il concorso dei gestori del Servizio idrico integrato, come previsto dalla vigente normativa, la funzionalità degli idranti collegati alla rete idrica antincendio, nonché degli ulteriori punti d'acqua previsti per il rifornimento idrico dei mezzi di soccorso, da utilizzare in caso di emergenza, individuati in accordo con le esigenze dei Comandi dei Vigili del fuoco territorialmente competenti.

Per quanto concerne il soccorso sanitario urgente è necessario prevedere il raccordo tra il Comune, la Regione e il Servizio sanitario locale, con particolare riferimento al Sistema di emergenza-urgenza territoriale. A tal fine è utile che il Comune individui congiuntamente con il Servizio sanitario locale ed il Sistema emergenza - urgenza territoriale, dei siti strategici ove organizzare presidi di primo soccorso.

L'Azienda sanitaria competente per territorio, in coerenza con l'organizzazione regionale e con i piani dell'Azienda stessa, assicura a livello locale le necessità della popolazione in relazione all'assistenza farmaceutica, all'assistenza di base, specialistica e psico-sociale.

k. La logistica


Nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è fondamentale l'individuazione e la definizione della gestione dei poli logistici/magazzini per i beni di pronto impiego, necessari all'assistenza alla popolazione con le modalità di attivazione per la distribuzione degli stessi verso le aree di emergenza.

Livello regionale, provinciale/Città metropolitana/Area vasta, d'ambito e comunale

La pianificazione di protezione civile prevede:

- l'individuazione dei poli logistici, anche mediante rappresentazione cartografica, presenti sul territorio;
- l'organizzazione e le procedure di attivazione, secondo quanto stabilito dal modello organizzativo regionale, della Colonna mobile regionale di protezione civile, dei poli logistici/magazzini, nonché il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili;
- l'indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e contratti in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.

A livello regionale vengono pianificate le risorse da mobilitare anche sulla base di convenzioni tra le Regioni e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del fuoco, al fine di garantire le attività di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 1 del Codice.



Per quanto riguarda l'attività di messa in sicurezza del territorio in emergenza, è necessario pianificare le modalità di acquisizione dei materiali attraverso la consultazione degli Enti pubblici e privati competenti per quest'attività, nonché delle Direzioni regionali o interregionali/Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

l. Il funzionamento delle reti dei servizi essenziali

Al fine di ottimizzare la verifica e il ripristino della funzionalità delle reti dei servizi essenziali, nella pianificazione è prevista, presso i centri operativi di coordinamento di livello regionale e provinciale, la presenza dei referenti dei gestori delle reti (idrica, elettrica, gas e della telefonia). A livello comunale, è opportuno avere almeno un collegamento con un rappresentante di riferimento dei suddetti gestori. Le attività vanno coordinate alla presenza o in collegamento anche con i gestori delle strade, al fine di garantire o facilitare l'accessibilità ai siti per i ripristini delle reti dei servizi essenziali. Da tali attività emergono informazioni da condividere ai diversi livelli territoriali circa i disservizi, le misure previste per la mitigazione dei disagi e i tempi necessari per il ripristino.

m. La tutela ambientale


Particolare attenzione va rivolta a tutte le matrici ambientali che possono venire interessate dagli eventi emergenziali e alterate, inquinate o distrutte, anche per effetto di rischi indotti nel medio lungo termine. Spesso, in tempi rapidi, sebbene generalmente successivi alla fase di soccorso e assistenza alla popolazione, emerge l'urgenza di rimuovere e trattare i rifiuti prodotti dall'evento quali: macerie, rifiuti ingombranti, veicoli fuori uso, materiali alluvionali, cenere vulcanica, idrocarburi spiaggiati. È necessario quindi che, in via ordinaria, siano preventivamente pianificate dai Comuni, con il supporto delle Regioni, le attività deputate alla gestione dei rifiuti in emergenza, individuando attori istituzionali e privati, luoghi idonei e procedure che permettano di intervenire speditamente (cfr. lettera c)).

n. Il censimento dei danni

Di seguito si riportano le principali attività di pianificazione per il censimento del danno ai diversi livelli territoriali utili alla definizione dei danni a seguito degli eventi calamitosi di varia natura. Particolare rilievo viene posto al censimento dei danni a seguito di eventi sismici in considerazione della gravità degli effetti conseguenti a tali fenomeni.

Livello territoriale regionale, provinciale/Città metropolitana

Le pianificazioni sia a livello regionale che locale prevedono procedure e strumenti per la verifica e la ricognizione speditiva dei danni e dei fabbisogni per interventi e misure urgenti, anche mediante sopralluoghi, auspicabilmente organizzate secondo le fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice. In tal senso, le Regioni - anche sulla base di propri provvedimenti e direttive - possono predisporre modulistiche e sistemi informatizzati di raccolta delle segnalazioni dei comuni e degli altri soggetti interessati, interoperabili e coordinati con quelli eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento della protezione civile, soprattutto laddove tali informazioni debbano essere rese disponibili ai fini dell'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, del Codice medesimo. I suddetti sistemi informatizzati e attività sono definite d'intesa con le competenti ANCI regionali. Tali attività sono volte, anche, a fornire organicamente gli elementi tecnici necessari alla definizione, secondo quanto previsto dalle normative regionali, dei provvedimenti di cui agli articoli 23, comma 4, 24, comma 9, e 25, comma 11, del Codice, finalizzati rispettivamente alla mobilitazione regionale, alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale e



all'emanazione degli atti regolamentari volti a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze regionali.


Al fine di valutare i danni post-sisma di edifici ed altre strutture (quali edilizia ordinaria pubblica e privata, servizi essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività produttive,) è necessario che in fase di pianificazione venga definita, in accordo e coerenza con le indicazioni esistenti, una struttura organizzativa di livello regionale che consenta il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici per il censimento del danno (che fanno parte degli elenchi di Tecnici abilitati inseriti nell'elenco regionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014), in particolare degli edifici, censimento che deve essere effettuato in tempi ristretti ai fini di un tempestivo rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e di una rapida ripresa delle attività. In ordinario tale struttura svolgerà un ruolo di impulso e di partecipazione attiva - anche raccordando i rappresentanti sul territorio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture operative e componenti che possano contribuire all'attività - nelle attività formative, nelle esercitazioni, nell'organizzazione tecnico-informativa e strumentale del lavoro. In particolare, si deve provvedere all'aggiornamento della cartografia di base organizzata in aggregati ed unità strutturali, al fine di consentire una corretta ed efficace campagna di sopralluoghi in fase d'emergenza.

Tale struttura, in fase di emergenza sismica, costituita come Funzione di supporto censimento danni cui partecipano anche i rappresentanti degli altri enti ed amministrazioni coinvolte a livello regionale, deve efficacemente provvedere anche a uno stretto raccordo da un lato con il livello di coordinamento nazionale se costituito (funzione di supporto competente della Direzione di Comando e Controllo se istituita sul territorio o dell'Unità di crisi del Dipartimento della protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "*Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico*"), dall'altro, come è evidente, a supportare i centri operativi di coordinamento di livello locale nella organizzazione delle attività di competenza, previste ed organizzate nell'ambito della pianificazione. Nello specifico le attività della funzione comprende la quantificazione ed il coinvolgimento delle squadre di tecnici esperti e appositamente formati da attivare per le verifiche speditive, anche prevedendo modalità specifiche di impiego, di aggiornamento, di dislocazione sul territorio e di organizzazione, in relazione al contesto emergenziale in atto.

Livello territoriale comunale

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività di valutazione del danno post-sisma a livello comunale, i piani riportano specifiche procedure, finalizzate a organizzare i sopralluoghi delle squadre di tecnici inviate dalle strutture di coordinamento per le verifiche dei danni di aggregati ed unità strutturali, per la definizione delle priorità di sopralluogo e per l'accesso alle abitazioni, previa raccolta delle istanze dei cittadini e successiva comunicazione ai medesimi degli esiti dei sopralluoghi e dell'adozione di eventuali ordinanze sindacali di sgombero.

Per gli edifici ordinari, quale supporto alle competenze del Sindaco nell'adozione di eventuali provvedimenti di sgombero o di interdizione, le verifiche di danno post-sisma sugli edifici ordinari e su quelli prefabbricati e/o di grande luce - laddove effettuate attraverso l'utilizzo della "*Scheda di 1° livello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (Aedes)*", e relativo Manuale di compilazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonché, per gli edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, attraverso l'utilizzo della "*Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce (GL-Aedes)*", e relativo Manuale di compilazione, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015 - devono essere realizzate utilizzando tecnici valutatori appositamente formati e con i requisiti previsti da dette disposizioni.



Sono fatte salve le attività urgenti espletate dai Vigili del Fuoco in relazione ai propri compiti istituzionali relativi alla tutela dell'incolumità delle persone e alla preservazione dei beni effettuate sulla base delle intese e delle procedure condivise fra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento della protezione civile e le altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le suddette attività vengono adottate anche mediante comunicazioni alle Autorità comunali con richiesta di provvedimenti che prevedano adempimenti urgenti ovvero che interdichino la frequentazione o l'utilizzo di aree o immobili, anche nell'ambito della definizione e della perimetrazione delle cosiddette "zone rosse", finalizzate all'espletamento degli interventi di soccorso tecnico urgente.

Censimento dei danni al patrimonio culturale

Per la valutazione in emergenza dei danni del patrimonio culturale in emergenza il Ministero della Cultura (MiC) opera per il tramite della attivazione della Unità di crisi per il coordinamento nazionale (UCCN) conformemente alla direttiva ministeriale del 23 aprile 2015 "Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali".

In applicazione della suddetta direttiva e al successivo decreto n. 121 del 26 marzo 2020 che "Disciplina la riorganizzazione della Unità di Crisi coordinamento Nazionale", è previsto che il Segretariato regionale del MiC attivi l'Unità di crisi di coordinamento regionale (UCCR), con i referenti designati delle tre Unità operative che si occupano specificamente del rilievo del danno, della messa in sicurezza (compreso spostamento dei beni) dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari, dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili.

In aggiunta, la pianificazione regionale prevede le modalità di raccordo, all'interno della organizzazione dei centri operativi di coordinamento per la gestione emergenziale ai diversi livelli, tra le rappresentanze delle UCCR del MiC e le altre strutture operative, per l'ottimale coordinamento tra i molteplici soggetti coinvolti nelle attività emergenziali.

o. La condizione limite per l'emergenza (CLE)

Il piano di protezione civile comunale tiene conto della definizione della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) per l'insediamento urbano, laddove elaborata, come indicato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012.

La definizione della CLE è utile anche alla verifica delle scelte contenute nel piano di protezione civile e comporta l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza, l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione, con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di emergenza e gli eventuali elementi critici, l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il suddetto contesto territoriale.

p. La continuità amministrativa

Livello regionale e comunale

Ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 12 del Codice, i comuni definiscono nell'ambito della propria pianificazione le procedure volte a garantire la continuità dei servizi amministrativi ritenuti essenziali e disciplinano le modalità d'impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a supporto delle Amministrazioni locali colpite. I Comuni valutano la propria struttura organizzativa rispetto alla possibilità di garantire



lo svolgimento delle attività tecnico/amministrative ordinarie in emergenza e individuano il personale disponibile per il supporto ad altri Comuni e quello da richiedere, attraverso il supporto di ANCI, per le emergenze di rilievo nazionale. Occorre prevedere la riorganizzazione delle funzioni del Comune, in modo da garantire l'interlocuzione diretta con il cittadino per la prosecuzione dell'attività e dei servizi ritenuti indifferibili nonché della risposta emergenziale.

Per garantire la continuità amministrativa sono individuati quali possibili strumenti di azione:

- la stipula, sentite le Regioni interessate, di accordi di gemellaggio tra Comuni, possibilmente distanti geograficamente e demograficamente omogenei;
- il ricorso della colonna mobile degli enti locali, coordinata da ANCI, interdisciplinare, preparata e formata per l'occorrenza, e equipaggiata in termini di risorse umane e strumentali per garantire in tempi rapidi la continuità amministrativa, attivata dal Dipartimento della protezione civile sentita la Regione colpita.

Pertanto, per poter procedere alla pianificazione dei suddetti gemellaggi, i Comuni effettuano dapprima un'analisi dei servizi individuando quelli effettivamente "gemellabili", sulla base della definizione di criteri oggettivi su cui basare la valutazione, distinguendo tra servizi ordinari e quelli da garantire nell'ambito della gestione emergenziale.

I criteri minimi dei quali tener conto nella suddetta pianificazione sono i seguenti:

- stima dell'andamento della domanda del servizio dopo l'evento (valutare quali sono i servizi che a seguito di un evento emergenziale possano avere un incremento di richiesta da parte della popolazione);
- natura del servizio e conseguente necessità di conoscenza della problematica e del territorio e di familiarità con la comunità da parte di chi lo deve erogare (valutare quali di quei servizi per cui si stima un aumento della richiesta abbiano necessità di essere condotti da personale che abbia conoscenza del territorio, come ad esempio i servizi di "front office" con la popolazione colpita);
- risorse umane e strumentali necessarie.

Tali criteri dipendono dalla tipologia dell'evento calamitoso e si fondano sulla considerazione che, dopo il verificarsi di un evento, la domanda di erogazione di alcuni servizi cessa o diminuisce, mentre per altri la domanda cresce.

Sulla base dei servizi considerati "gemellabili", a valle della valutazione di cui sopra, i comuni in fase di pianificazione possono costruire "l'organigramma di emergenza" dell'amministrazione ridistribuendo opportunamente compiti, attività e risorse umane, che possono essere implementate, se del caso, proprio attraverso i gemellaggi con gli altri Enti Locali.

In fase di pianificazione, secondo apposite disposizioni regionali, occorre che:

- i Comuni gemellati abbiano conoscenza reciproca dei propri modelli organizzativi;
- i Comuni condividano i sistemi gestionali, tendendo verso l'interoperabilità e organizzandosi comunque per rendere accessibili, in fase di emergenza, le informazioni e il contenuto dei dati riguardanti il proprio sistema di flussi dati e di protocollo informatico;
- sia prevista un'adeguata formazione del personale coinvolto, programmando nel tempo periodiche attività di aggiornamento;
- vengano organizzate specifiche esercitazioni che favoriscano anche la verifica periodica della pronta operatività del modello;
- siano concordate le procedure di attivazione e di impiego delle risorse umane in emergenza.

In fase di emergenza, nei provvedimenti urgenti attraverso i quali vengono disposte misure e interventi straordinari, è opportuno prevedere:



- le procedure amministrative che disciplinano l'impiego di personale presso altra amministrazione;
- le risorse economiche che consentono la copertura delle spese straordinarie da parte dei comuni che intervengono sui territori colpiti.

È auspicabile che tale attività di gemellaggio avvenga tra “*reti di Comuni*”, al fine di consentire una più agevole condivisione di risorse, potendo contare su un bacino più ampio.

Per quanto attiene, invece, alla Colonna mobile degli Enti locali, la cui ossatura principale è formata dai 14 Comuni capoluogo di Città metropolitana, questa è complementare alle colonne mobili delle Regioni. Il suo intervento prescinde dalle attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, ma opera con il supporto di personale dell'area tecnica, amministrativa e sociale, ambientale, dell'informatica, nonché di protezione civile e di Polizia locale dei Comuni non colpiti dall'evento emergenziale, per assicurare la continuità amministrativa e il mutuo sostegno tra i Comuni. Il concorso della Colonna mobile degli Enti Locali, coordinati di norma dai rispettivi servizi comunali di protezione civile, è disciplinata da apposite procedure adottate da ANCI; le Ordinanze di protezione civile emanate in occasione delle emergenze forniscono gli elementi di dettaglio in merito alle modalità di impiego del personale.

2.4.3. Le procedure operative

Le procedure operative consistono nella determinazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli territoriali di coordinamento devono porre in essere per fronteggiarla.

In particolare, a livello comunale le azioni sono commisurate all'effettiva capacità operativa soprattutto per i Comuni di piccole dimensioni, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.


Le procedure operative rappresentano, pertanto, le modalità con cui gli elementi strategici sopra richiamati vengono attivati in caso di emergenza prevista o in atto. Tali procedure devono essere definite nell'ambito della pianificazione di competenza, prevedendo le azioni dei differenti soggetti coinvolti e delle funzioni di supporto.

Inoltre, in caso di eventi prevedibili, i soggetti/funzioni di supporto e le relative azioni devono essere associate alle fasi operative (attenzione, preallarme e allarme), così come stabilito dai relativi provvedimenti adottati per le diverse tipologie di rischio. Il passaggio da una fase operativa ad una fase superiore, o ad una inferiore, viene disposto dal soggetto responsabile dell'attività di protezione civile, anche sulla base delle valutazioni operative e delle comunicazioni provenienti dal sistema di allertamento.

Al verificarsi di eventi di varia natura, improvvisi, non previsti o non prevedibili, o per i quali non esiste alcuna tipologia di allertamento, il piano prevede l'esecuzione delle azioni, nel più breve tempo possibile, relative alla configurazione operativa più adeguata alla situazione in atto della struttura di protezione civile.

3. Le pianificazioni specifiche di protezione civile

L'art. 16 del Codice definisce le tipologie di rischi per le quali si esplica l'azione del Servizio nazionale della protezione civile. Per tali rischi le indicazioni di pianificazione sono quelle riportate nella presente direttiva con le ulteriori specifiche previste dalle disposizioni normative emanate per



le diverse tipologie di rischio: rischi idraulico e idrogeologico, fenomeni meteorologici avversi, dighe¹⁴, valanghe¹⁵, sismico, vulcanico, maremoto e incendi boschivi e di interfaccia.

Il medesimo articolo 16, al comma 2, stabilisce altresì che, ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore, l'azione del Servizio nazionale si esplica anche per altre tipologie di rischio quali chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico - sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. Per tali ulteriori rischi, l'attività di pianificazione ai diversi livelli territoriali, riguarda il supporto, ai soggetti ordinariamente competenti, da parte del Servizio nazionale della protezione civile per gli aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione.

Per alcuni dei suddetti rischi, sono vigenti le direttive e linee guida di seguito indicate a cui potranno riferirsi le diverse pianificazioni territoriali, fermo restando aggiornamenti delle stesse o l'emanazione di ulteriori disposizioni anche per altre tipologie.


Nell'ambito del rischio industriale, la pianificazione di protezione civile specifica è quella relativa ai Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli impianti a rischio di incidente rilevante, di cui al decreto legislativo del 26 giugno 2015 n. 105, di competenza delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Tale pianificazione contiene le informazioni necessarie all'attuazione delle attività di protezione civile da parte dei comuni. Dette attività, previste nel piano di protezione civile comunale sono principalmente relative alla informazione alla popolazione in merito allo specifico rischio, ai relativi scenari, alle norme di autoprotezione, all'assistenza alla popolazione, oltre che all'attuazione di azioni legate alla viabilità locale in caso di evento.

Per quanto concerne l'inquinamento costiero da idrocarburi, o da altre sostanze nocive, si fa riferimento a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2010 *"Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini"*. In particolare viene stabilito che, in caso di inquinamento, o minaccia di inquinamento della costa e della zona costiera, da idrocarburi o da altre sostanze nocive, il Prefetto e il Presidente della Provincia (Regione/Provincia/Città metropolitana), in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di protezione civile, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con il Capo del compartimento marittimo, predispongono e mettono in atto, laddove necessario, tutte le misure a difesa dei tratti costieri interessati dall'evento emergenziale, secondo quanto previsto dal piano provinciale, in raccordo con i Sindaci interessati dall'emergenza. In particolare, il piano provinciale prevede una specifica sezione dedicata alla mitigazione del rischio di spiaggiamento di idrocarburi e alla gestione della connessa ed eventuale emergenza.

Per quanto attiene al rischio trasporti la pianificazione degli enti territoriali tiene conto di quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006 relativa al *"Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose"* e la direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 recante *"Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose"*.

¹⁴ Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante gli *"Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe"*.

¹⁵ Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante gli *"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe"*.



Per quanto attiene al rischio nucleare-radiologico, si fa riferimento a quanto previsto dal “*Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche*” del 1 marzo 2010.

Per quanto riguarda il rischio epidemico/pandemico si fa riferimento al Piano Nazionale Pandemico e alla pianificazione specifica elaborata e coordinata dal Ministero della Salute.

Il codice di protezione civile all’articolo 18, comma 4, modificato dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 6 febbraio 2020, stabilisce che vengano definite anche le modalità di raccordo, per le attività connesse all’assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporti e i piani di protezione civile dei diversi livelli territoriali. Pertanto, affinché si realizzi tale raccordo gli enti gestori delle infrastrutture nazionali di trasporto comunicano alle Regioni le proprie pianificazioni di emergenza, per consentire loro la definizione di specifiche procedure al fine di garantire l’assistenza alla popolazione e per assicurare l’efficace scambio di informazioni.

Tali modalità di raccordo sono adottate nella pianificazione regionale di protezione civile e forniscono gli indirizzi necessari al recepimento da parte delle amministrazioni territoriali interessate nell’ambito dell’aggiornamento delle rispettive pianificazioni, oltre che a definire le modalità con cui la stessa effettua il monitoraggio dei piani di livello locale.

4. L’approvazione, l’aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di protezione civile

Il presente capitolo prevede le modalità di approvazione, monitoraggio, aggiornamento e valutazione dei piani di protezione civile ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del Codice.

Le Regioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e della presente direttiva, provvedono a formulare specifiche linee di indirizzo per la redazione, l’approvazione, il monitoraggio, l’aggiornamento e la valutazione dei piani di protezione civile, fornendo, ove disponibili, supporti informativi sul contesto territoriale di riferimento.

4.1. L’approvazione

Il piano di protezione civile è approvato dall’organo competente con un provvedimento specifico a seconda del livello territoriale.

A livello comunale, come previsto dall’articolo 12, comma 4, del Codice, il piano è approvato con deliberazione consiliare nella quale vengono definite le modalità di revisione periodica e di aggiornamento dello stesso. Gli aggiornamenti del piano che non comportano modifiche sostanziali di carattere operativo possono essere demandati a provvedimenti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa.


A livello provinciale/Città metropolitana e di ambito il piano, previa condivisione con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni interessati, è approvato dalla Regione o dall’Ente da essa delegato. A seguito dell’approvazione i Comuni appartenenti all’ambito recepiscono il piano.

Le Regioni, con proprio provvedimento, definiscono le modalità di concertazione e raccordo finalizzate all’approvazione.

I piani di protezione civile regionali sono approvati dalle Regioni secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali.

4.2. L’aggiornamento e la revisione

Considerata la natura dinamica del piano di protezione civile, al fine di garantire l’efficacia e l’operatività delle misure in esso previste, l’ente competente procede ad un aggiornamento ed una



revisione periodica, che tenga conto degli esiti delle esercitazioni, secondo le modalità di seguito descritte:

- aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione quali, ad esempio, la rubrica, i responsabili dell'amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli);
- revisione periodica con cadenza massima triennale per la variazione degli aspetti più rilevanti del piano quali, ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile, le modalità di partecipazione della popolazione allo sviluppo del piano e di informazione della stessa sui rischi.

4.3. Il monitoraggio

Le Regioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, provvedono, almeno una volta all'anno, a monitorare lo stato dell'arte della pianificazione di protezione civile a livello locale.

Le informazioni del suddetto monitoraggio dei piani sono rese disponibili dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile, nelle more della realizzazione del sistema informativo federato di gestione e consultazione (cfr. capitolo 6), cosiddetto "*Catalogo Nazionale dei Piani di protezione civile*", finalizzato ad ottenere un quadro complessivo dello stato di aggiornamento della pianificazione a livello nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi livelli territoriali.


4.4. La valutazione

La valutazione dell'operatività del piano, ai diversi livelli territoriali, è opportuno che sia effettuata con strumenti oggettivi e replicabili. Una verifica preliminare di congruità e adeguatezza del piano può essere realizzata mediante l'applicazione di un metodo di "*autovalutazione*" da parte dell'Ente responsabile, secondo quanto stabilito dagli indirizzi regionali che siano coerenti con la struttura ed i contenuti dei piani di protezione civile riportati nel capitolo 2 della presente direttiva.

Le Regioni possono effettuare un'ulteriore verifica di rispondenza agli indirizzi regionali sulla pianificazione di protezione civile, da svolgersi secondo metodologie che vengono definite dalle Regioni medesime. Tale verifica può essere effettuata anche attraverso l'istituzione di Commissioni tecniche costituite da organi istituzionali quali le Prefettura - Uffici Territoriali del Governo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Amministrazioni provinciali ed i Consorzi di Bonifica, al fine di acquisire una valutazione collegiale dei piani in argomento.

Le suddette modalità di verifica dei piani di protezione civile hanno, altresì, una più ampia finalità di analisi del sistema di protezione civile nel suo complesso e sono, quindi, considerate anche come fondamentali strumenti di "*autovalutazione*" di ciascun Ente territoriale con riferimento sia al grado di *capacità* operativa nel prevenire e fronteggiare i rischi sul proprio territorio che, di conseguenza, al livello di *resilienza* di ciascuna comunità. È evidente, infatti, che elementi quali, ad esempio, l'acquisizione di materiali e mezzi per finalità di protezione civile, la costituzione di gruppi locali di volontariato, la formazione degli operatori, l'informazione ai cittadini su temi di protezione civile ed altre simili attività contribuiscono ad accrescere la capacità di reazione del sistema di protezione civile e, quindi, vengono opportunamente valutati quali utili elementi di innovazione del sistema stesso.

L'ambito può svolgere un ruolo determinante relativamente alle attività di valutazione delle pianificazioni di protezione civile di livello comunale, sviluppando ed implementando una metodologia condivisa tra Regioni ed Enti locali atta a garantire omogeneità al percorso di autovalutazione dei piani comunali e supportare le azioni di coerenza tra le pianificazioni di protezione civile.



5. Le esercitazioni di protezione civile

Le esercitazioni di protezione civile hanno lo scopo di verificare quanto riportato nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, di testare la validità dei modelli organizzativi e di intervento, nonché di favorire la diffusione della conoscenza dei contenuti dei piani da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare della popolazione.

Il processo esercitativo è da intendersi come l'organizzazione e la programmazione delle attività volte a realizzare non solo il momento esercitativo ma tutte le iniziative che rientrano nel processo, tra cui le azioni operative, la formazione, la diffusione della conoscenza, la valutazione e l'implementazione dei risultati.

Le attività esercitative sono sviluppate sulla base di un documento denominato “*documento di progetto esercitativo*”. La presente direttiva aggiorna e sostituisce quanto previsto dalla “*Circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile*”, n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.


5.1. Le classi di esercitazioni

In base alla tipologia dell'evento emergenziale, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ed agli enti partecipanti, le esercitazioni sono classificate come segue:

- *esercitazioni internazionali*, intese come attività che determinano il coinvolgimento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile dal livello di coordinamento nazionale a quello locale con la partecipazione di una o più Nazioni nell'ambito di progetti ed iniziative comunitarie o accordi transfrontalieri. Sono programmate ed organizzate dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni e le Province autonome o anche direttamente dalle Regioni e Province autonome stesse in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;
- *esercitazioni nazionali*, in cui è coinvolto il Servizio nazionale della protezione civile sulla base di scenari che determinino l'impegno e la mobilitazione del Servizio nazionale stesso con l'impiego reale o simulato di risorse straordinarie. Le esercitazioni nazionali prevedono la verifica dei piani, delle indicazioni e delle misure di prevenzione e della risposta di livello nazionale e sono programmate ed organizzate dal Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento;
- *esercitazioni regionali, locali e di ambito*, in cui sono coinvolte le strutture del Servizio della protezione civile che operano a livello regionale e locale; sono promosse e programmate sulla base di scenari regionali o locali dalle Regioni, dagli enti locali (province/città metropolitane e comuni), dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo o da qualunque altra Amministrazione del Servizio nazionale della protezione civile. La documentazione riguardante l'attività esercitativa deve essere trasmessa alle Regioni per consentire sia la valutazione tecnica dell'attività prevista, sia il controllo degli aspetti amministrativi connessi all'applicazione dei benefici di legge relativi all'impiego dei volontari.

Inoltre, in base all'esecuzione reale o meno delle attività previste, le esercitazioni si distinguono in:

- *esercitazioni per posti di comando (Command Post Exercise - CPX)*: prevedono che il contesto esercitativo si svolga tra centri operativi ai vari livelli con la simulazione, ad esempio, della movimentazione di risorse, con lo scopo di verificare le relazioni e comunicazioni tra i vari centri, testare il processo decisionale, la tempistica di attivazione del sistema di coordinamento e le procedure di intervento. Tali esercitazioni non prevedono, quindi, azioni reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi che vengono attivati;
- *esercitazioni sul campo (Field Exercise - FX)*: sono simulate le fasi di attivazione, mobilitazione ed impiego operativo di moduli o squadre addestrate, con azioni reali sul territorio, e



l'attivazione di centri operativi e/o l'interazione con Soggetti ed Autorità territoriali utili per testare aspetti specifici o raggiungere determinati obiettivi di apprendimento. Questa tipologia è assimilabile alle prove di soccorso;

- esercitazioni a scala reale (*Full Scale Exercise - FSX*): sono simulate le diverse attività di protezione civile, che vanno dalla prevenzione ed allertamento a quelle della gestione dell'emergenza nell'ambito dello scenario simulato. Oltre all'attivazione dei centri operativi a tutti i livelli territoriali coinvolti e della rete di comunicazione, vengono effettuate azioni reali sul territorio, dal dispiegamento delle risorse al coinvolgimento della popolazione;
- esercitazioni *Table Top (TTX)*: è simulato un ambiente artificiale che riproduce interamente o in parte di scenari di evento per testare processi decisionali che fanno riferimento a piani di protezione civile o a modelli di intervento esistenti. Una TTX può essere impiegata per testare e/o sviluppare piani e procedure operative. I partecipanti, nell'arco temporale predefinito di qualche ora o di un giorno, esaminano o discutono insieme come intendono, gestire una varietà di tipi di problemi o compiti assegnati. Le TTX richiedono anche la gestione e produzione di documentazione da parte dei partecipanti;
- esercitazioni di valutazione/discussione (*Discussion-Based Exercise - DBX*): simili alle CPX le DBX sono prettamente finalizzate alla valutazione e discussioni di specifiche procedure e attività. Pertanto, tale esercitazione consiste in un'attività di discussione e confronto in maniera congiunta tra i partecipanti alla simulazione.

Per tutte le suddette tipologie di esercitazione viene elaborato il “*documento di progetto esercitativo*”, precedentemente menzionato, che viene trasmesso alle Autorità territoriali competenti e che prevede - tra le varie informazioni - lo scenario di riferimento, i Soggetti e le Autorità coinvolte, gli obiettivi e il cronoprogramma delle attività.

Per le esercitazioni di rilevanza almeno provinciale, le Regioni informano il Dipartimento della protezione civile.

Il processo esercitativo

L'organizzazione di un'esercitazione richiede un livello di coordinamento complesso, vista la forte interdipendenza tra varie attività in un sistema composto da numerosi operatori appartenenti a diverse Amministrazioni ed Enti.

Il processo esercitativo è costituito da una sequenza ordinata di attività di programmazione, a iniziare dal momento d'ideazione con gli obiettivi sino all'implementazione delle lezioni apprese, passando attraverso le fasi di pianificazione, di conduzione e di valutazione del programma esercitativo.

Le fasi che compongono il processo esercitativo sono:

- *la fase di ideazione*, nella quale viene progettata l'esercitazione e vengono definiti gli obiettivi ed i propositi esercitativi (diffusione della conoscenza di protezione civile, formazione, esercitazione), i responsabili dell'esercitazione, i livelli di coordinamento interessati, l'organizzazione, il tipo di esercitazione, il piano di protezione civile di riferimento, gli attori e le risorse. In questa fase è elaborato l'indice del documento di progetto, che comprende:
 - il titolo, la classificazione (internazionale, nazionale, regionale, locale), il tipo (per posti di comando, sul campo, scala reale, “*table top*”, valutazione/discussione), la data, l'ora, la durata e le località interessate;
 - l'indicazione dell'Ente o dell'Amministrazione territoriale cui compete la pianificazione e la direzione dell'esercitazione;
 - gli obiettivi e ambito di applicazione;




- la descrizione dell'organizzazione del team di pianificazione;
- i ruoli e le responsabilità, nonché le regole di condotta;
- le componenti e le strutture operative partecipanti;
- l'individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento (se noto);
- la definizione di uno scenario di rischio;
- la descrizione del sistema di coordinamento e di allertamento (centri di coordinamento/sale operative, procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni);
- lo sviluppo della parte amministrativa di gestione (risorse economiche, personale);
- la sicurezza, le responsabilità del controllo della sicurezza e le attività vietate;
- le aree esercitative;
- le cartografie;
- la logistica, sicurezza e accesso al sito d'esercitazione, comunicazioni (ad esempio, radiofrequenze/canali);
- il programma formativo;
- le iniziative di diffusione della conoscenza di protezione civile;
- la risposta operativa (definizione degli scenari operativi);
- le modalità di informazione alla popolazione;
- il cronoprogramma delle attività;
- la stima dei costi per l'applicazione dei benefici di legge;
- la valutazione dei risultati (*debriefing* post-esercitativo sul raggiungimento degli obiettivi e definizione delle lezioni apprese).

Tutte le attività sopra elencate devono essere richiamate nella *check-list* del *debriefing* dell'esercitazione, al fine di meglio verificare l'organizzazione e la pianificazione effettuata da tutti gli enti coinvolti. Le attività sviluppate nell'esercitazione sono raccolte e descritte nel documento di progetto, che deve essere condiviso tra tutte le amministrazioni che partecipano all'attività esercitativa. Ove possibile, è prevista una sezione dedicata alla verifica del sistema di allertamento.

- La *fase di pianificazione*, in cui viene chiarito e puntualizzato il coinvolgimento dei vari attori e scritto il documento di progetto dell'esercitazione, è la fase in cui sono sviluppati i temi della formazione, comunicazione e organizzazione del momento operativo. I soggetti che fanno parte della pianificazione vengono coinvolti nelle fasi di attuazione con la stima del conseguente carico di lavoro.
- La *fase di conduzione*, nella quale vengono intraprese le varie attività previste nel cronoprogramma esercitativo attraverso l'attuazione delle azioni che vedono coinvolti tutti i partecipanti all'esercitazione.
- La *fase di valutazione*, che prevede il coinvolgimento di soggetti sia esterni, in qualità di osservatori, che interni, per la valutazione e la determinazione degli apprendimenti, e si distingue nei seguenti tre ambiti di valutazione:
 - il coordinamento;
 - le attività operative;
 - il funzionamento del controllo dell'esercitazione.

Gli obiettivi vengono individuati all'interno dei suddetti ambiti di valutazione e ciascuno può essere valutato sia in modo qualitativo che quantitativo. Essi sono, inoltre, commisurati secondo la citata classificazione delle esercitazioni (esercitazioni internazionali, nazionali, regionali e locali) e, quindi, in base all'entità ed alla tipologia delle risorse che vengono impiegate in modo reale (*full scale*) o simulato (*posti di comando*). Gli obiettivi oggetto di osservazione inerenti



all'attività di coordinamento possono essere la correttezza del flusso delle informazioni tra i centri operativi previsti, l'attivazione e l'organizzazione degli stessi. Relativamente agli obiettivi delle attività operative possono essere presi in esame ad esempio: l'attivazione del volontariato, la tempistica e le modalità organizzative degli interventi di soccorso, di messa in sicurezza dei luoghi, di organizzazione del censimento del danno. Gli obiettivi inerenti la regia esercitativa possono riguardare l'organizzazione del nucleo che dirige l'esercitazione, la capacità di inserire gli imprevisti durante l'esercitazione, di verificare i risultati e di definire gli apprendimenti.

- La *fase di implementazione*, a chiusura del ciclo progettuale, prevede l'integrazione dei risultati dell'esercitazione e delle lezioni apprese nelle pianificazioni dei vari livelli territoriali. In tale fase vanno considerate le valutazioni effettuate durante il contesto esercitativo, le azioni che si intendono porre in essere per mettere in pratica i risultati e l'eventuale organizzazione di momenti di condivisione comune per la discussione delle varie fasi esercitative.

6. L'organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile

I piani di protezione civile sono redatti digitalmente secondo i principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", tali da garantire la standardizzazione, la gestione, la diffusione, l'accesso, la conservazione, lo scambio e l'aggiornamento dei dati e dei documenti in modalità "*nativamente digitale*". Il principio è necessario ad avviare e supportare un processo di "*piano digitale*" di protezione civile a tutti i livelli territoriali, nel rispetto delle autonomie locali, che può essere dinamicamente aggiornato e consultato nell'ambito di un sistema informativo federato di protezione civile.

Obiettivo della presente direttiva è quello di rendere i dati uniformi e confrontabili tra loro per l'intero territorio nazionale, in modo che possano essere organizzati e resi disponibili a tutti i soggetti componenti il Servizio nazionale della protezione civile tramite un sistema informativo federato di gestione e consultazione.

In quest'ottica è pertanto necessario definire per tali dati degli standard minimi per l'acquisizione, l'archiviazione, la condivisione, la rappresentazione e la meta-datazione, in applicazione delle indicazioni della Direttiva 2007/2/CE "*Inspire*" attuata dall'Italia con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, dei relativi regolamenti attuativi e del codice dell'amministrazione digitale, in conformità a standard *Open Geospatial Consortium* (OGC). I dati territoriali devono essere georiferiti in un unico Sistema di riferimento conforme a quanto previsto dal decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante "*Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale*". È inoltre indispensabile che gli stessi dati, assieme a quelli cartografici di base di pertinenza regionale, siano organizzati nell'ambito dei sistemi regionali in grado di inter-operare, ovvero di cooperare, scambiare informazioni e/o fornire servizi con gli altri sistemi informatici regionali e con il sistema informatico del Dipartimento della protezione civile e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. Tale condizione consente l'implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale definita "*Catalogo nazionale dei piani di protezione civile*", capace di funzionare come sistema che dialoga con i sistemi regionali, in conformità agli standard previsti dal decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante "*Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso*".

Per garantire l'interoperabilità prevista dal suddetto obiettivo, è necessario che dati e sistemi regionali soddisfino alcune condizioni; una prima condizione è che i sistemi siano in grado di scambiarsi i dati (interoperabilità sintattica), in un formato noto da entrambe le parti e secondo servizi di diffusione e di esposizione condivisi; una seconda condizione è l'interoperabilità semantica. Due o più sistemi



informativi devono possedere la capacità di interpretare automaticamente le informazioni scambiate e il contenuto dei dati nello stesso modo.

È necessario quindi definire protocolli di comunicazione condivisi e un formato dei dati comune. Con successive indicazioni operative del Capo del dipartimento della protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile interessate, vengono definiti l'elenco dei dati essenziali, le modalità di acquisizione, di archiviazione e di restituzione degli stessi, nonché le specifiche dei protocolli di comunicazione. Tali indicazioni operative riportano, inoltre, l'elenco dei temi e dei *layer* minimi richiesti per ciascun livello di pianificazione e, per ciascun *layer*, il contenuto informativo minimo e la relativa struttura dei campi necessaria.

La disponibilità di informazioni e dati attuali nei piani deve, in generale, essere garantita attraverso il puntuale riferimento o collegamento alle fonti (banche dati, sistemi informativi, altri strumenti di pianificazione) in cui tali informazioni sono curate e rese accessibili, evitando laddove possibile la mera trascrizione delle stesse da una fonte all'altra, anche per migliorare la filiera dei processi di aggiornamento e la fruibilità del piano, in cui invece deve essere dato risalto ai contenuti elaborati specificatamente per tale livello o strumento di pianificazione dai soggetti in tal senso incaricati.

Analogamente è da tenere in considerazione, anche ai fini della fruibilità, semplicità dei processi di aggiornamento e diffusione pubblica del piano, la necessità di elaborare i vari contenuti della pianificazione evitando l'indicazione di dati personali o altri riferimenti dinamici direttamente nelle varie parti dei piani, in cui invece vanno indicati le denominazioni, i ruoli, e le funzioni (identificate univocamente), riservando specifici allegati dei piani (rubriche, elenchi, liste) per l'indicazione dei nominativi, dei recapiti o di altre informazioni personali o dinamiche, che possano essere gestite in modo ottimale ed organico nell'ambito del processo di aggiornamento, e che possano soprattutto essere omesse nella condivisione pubblica del piano senza intaccarne la fruibilità complessiva.

7. Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di protezione civile


Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del Codice, i piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Il suddetto coordinamento con la pianificazione urbanistica e territoriale si realizza con riguardo ai quadri conoscitivi, agli apparati analitici e le previsioni urbanistiche, tenendo conto in particolare degli aspetti connessi ai rischi e ai cambiamenti climatici. La pianificazione di protezione civile, essendo uno strumento di pianificazione obbligatorio, capace di dare una rappresentazione multirischio del territorio di competenza di un Ente, comunale o di altro livello, può essere considerata la sede dell'analisi degli impatti potenziali e, in virtù di questo, supporta la pianificazione urbanistica e territoriale con gli scenari di rischio contenuti.

Il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali con i piani di protezione civile è finalizzato a due principali obiettivi: il primo ad integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali, il secondo a rendere coerente con quest'ultimi le previsioni dei piani stessi.

Ai fini di garantire la coerenza richiesta dal Codice, sono considerati i seguenti elementi:

- le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, e pertanto le aree di pericolosità su scala comunale in relazione alla vulnerabilità e all'esposizione, così come definite negli scenari di rischio individuati nella pianificazione di protezione civile;
- le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché le aree da destinare agli insediamenti provvisori. In tal caso, con



l'obiettivo di semplificare l'individuazione di tali aree nell'ambito della zonizzazione urbanistica e perseguire i principi di sostenibilità e riduzione del consumo di suolo, le aree attrezzate e le infrastrutture possono essere individuate nell'ambito degli standard urbanistici (decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97) sotto forma di usi temporanei, mentre le zone da destinare ad insediamenti provvisori possono essere individuati nell'ambito del residuo di piano.

- gli edifici strategici e le relative pertinenze, ai fini dell'articolazione dei soccorsi;
- gli elementi derivanti dalla microzonazione sismica, che rappresentano un'importante informazione da tenere in considerazione per favorire la valutazione e la successiva riduzione del rischio.

È inoltre necessario che sia garantita la coerenza tra la pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali e con:

- il piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge n.353 del 21 novembre 2000;
- il PGRA secondo quanto previsto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015, inerente agli *“Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”*;
- il PAI ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

8. La partecipazione dei cittadini all'attività di pianificazione di protezione civile

L'articolo 18, comma 2, del Codice dispone che deve essere assicurata la partecipazione dei cittadini singoli e associati al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità che garantiscano la necessaria trasparenza.

Ai fini della presente direttiva, si intende per trasparenza l'accessibilità alle informazioni, la partecipazione con la possibilità di contraddittorio e l'individuazione del responsabile del procedimento, per rendere conoscibile al cittadino l'azione della pubblica amministrazione e per consentire a questa di rendere conto del proprio operato (*accountability*) ai sensi della normativa in materia.

Il processo di partecipazione pubblica è una forma di coinvolgimento della cittadinanza che prevede un dialogo con l'Amministrazione responsabile della pianificazione che, di norma, conduce a modifiche nelle opinioni di entrambe le parti e conseguentemente dei documenti di piano. Si tratta di una forma di *governance*, dove il contributo della cittadinanza caratterizza ed informa in maniera innovativa l'azione amministrativa, rendendola più efficace e trasparente.

In tal senso non va confusa con la *“comunicazione pubblica”*, con la quale l'Amministrazione fornisce informazioni ai cittadini in senso unidirezionale e non sono richiesti pareri e contributi.

La partecipazione pubblica, in senso stretto differisce anche dalla *“consultazione pubblica”*, nella quale le amministrazioni richiedono opinioni ai cittadini nell'ambito di un processo decisionale guidato dall'amministrazione proponente, ma che non consente un dialogo tra le parti.

Le modalità di partecipazione sono differenziate in base agli elementi strategici di interesse per la salvaguardia della popolazione, in relazione agli eventi possibili in un dato territorio e alle loro conseguenze: l'allertamento, gli scenari di rischio, le azioni di tutela delle persone e dei beni, le aree di attesa e di assistenza, la comunicazione ai cittadini, le misure di auto protezione, il presidio territoriale e il coordinamento con altre pianificazioni. In tal senso la partecipazione dei cittadini è importante per tutti i livelli della pianificazione, con il coinvolgimento dei seguenti settori:



- scuole e rappresentanze scolastiche locali, provinciali e nazionali;
- settori economici;
- volontariato;
- soggetti che operano in protezione civile.

È inoltre auspicabile il coinvolgimento della Regione, delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e di altre Amministrazioni, nonché delle altre componenti e strutture operative presenti sul territorio, inclusa la Comunità scientifica e le categorie professionali.

Livello regionale e provinciale/Città metropolitana

Le pianificazioni a livello regionale e provinciale/Città metropolitana acquisiscono e integrano i risultati dei processi partecipati a livello comunale. Le amministrazioni competenti di tali pianificazioni possono comunque programmare approfondimenti specifici con la popolazione per temi non trattati a livello comunale.

L'obiettivo è quello di elaborare/revisionare/aggiornare il piano regionale di protezione civile su argomenti che possano risultare utili al miglioramento della risposta operativa del sistema regionale quali:

- le modalità di allertamento;
- l'assistenza sanitaria e la logistica;
- le modalità di impiego del volontariato;
- *accountability* del sistema di monitoraggio delle strutture e delle risorse

Il processo partecipativo del piano di livello regionale prevede, nella maggior parte dei casi, una modalità di partecipazione basata su convegni, conferenze, siti internet e applicazioni web.

Gli argomenti della pianificazione regionale di protezione civile e l'organizzazione della partecipazione pubblica verranno decisi in base alle effettive esigenze rappresentate a livello locale.

Livello territoriale comunale

La partecipazione dei cittadini è promossa in fase di elaborazione/revisione, al fine di rendere il piano di protezione civile comunale più aderente alle esigenze delle comunità locali.

L'obiettivo è quello di elaborare/revisionare/aggiornare il piano di protezione civile con la partecipazione attiva dei cittadini per argomenti quali:

- a. gli scenari di evento e di rischio, con riferimento agli eventi storici ed alle principali emergenze occorse;
- b. la comunicazione e informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento al sistema di allertamento;
- c. le azioni di tutela delle persone e dei beni da porre in essere con particolare riferimento a: chiusura delle scuole, degli esercizi pubblici e commerciali e dei luoghi pubblici, viabilità ed evacuazioni, individuazione delle aree di emergenza;
- d. le misure di autoprotezione da adottare;
- e. la tutela degli animali;
- f. la coerenza della pianificazione di protezione civile con le altre pianificazioni territoriali.

Altri contenuti di interesse per il piano di protezione civile possono essere individuati dal Comune nel rispetto degli indirizzi regionali in materia.

Ai fini dell'organizzazione del percorso di partecipazione i Comuni definiscono:



- a. gli elementi della pianificazione di protezione civile che necessitano di essere esaminati con i cittadini per la redazione del piano di protezione civile o per l'aggiornamento dello stesso;
- b. i portatori di interesse dei cittadini (*stakeholder*) con cui esaminare i suddetti elementi;
- c. le metodologie di partecipazione ritenute più efficaci quali: assemblee pubbliche, convegni, siti internet workshop di approfondimento, questionari mirati, riunioni e incontri aperti alla cittadinanza, camminate nei luoghi della memoria del rischio, reportage fotografici;
- d. il cronoprogramma delle attività di partecipazione;
- e. il metodo di raccolta delle proposte;
- f. le risorse necessarie ed i costi.

Al termine del percorso di partecipazione viene redatta una relazione che contenga la descrizione delle attività svolte, le questioni aperte e maggiormente problematiche e le relative proposte di soluzione.

Tale relazione conclusiva è il documento utile ai fini dell'elaborazione o aggiornamento del Piano comunale di protezione civile.

9. L'informazione alla popolazione

Livello territoriale regionale, provinciale/Città metropolitana/Area vasta e d'ambito

La pianificazione di protezione civile a livello regionale, provinciale/città metropolitana definisce le modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio ed i comportamenti da seguire prima, durante e dopo il verificarsi di eventi calamitosi.

Livello territoriale comunale

Il Sindaco è responsabile, ai sensi dell'art.12 comma 5 lettera b) del Codice, "*dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo*".

La pianificazione di protezione civile comunale, risulta efficace solo se è conosciuta dalla popolazione e, pertanto, deve essere abbinata a una specifica attività di informazione alla popolazione, attraverso modalità dedicate al periodo ordinario e altre alle emergenze.

Nel periodo ordinario le informazioni principali da comunicare alla cittadinanza, in modo chiaro e dettagliato, laddove possibile anche attraverso mappe interattive riguardano:

- i rischi presenti sul territorio;
- i comportamenti da seguire prima, durante e dopo un evento;
- i punti di informazione;
- i numeri utili;
- le aree di attesa ed i centri di assistenza;
- le modalità di allertamento, di allarme e di allontanamento preventivo;
- le vie di fuga e le indicazioni sulla viabilità alternativa in caso emergenza.

Per favorire la comprensione del piano di protezione civile comunale da parte della popolazione è fondamentale prevedere sulla *home-page* del sito web istituzionale una sezione dedicata che abbia la maggiore evidenza possibile, con il *link* alle informazioni e ai documenti del piano di protezione civile. Nella sezione è illustrato, in modo semplice e sintetico, quanto sopra riportato.



Per elaborare le strategie di informazione nel periodo ordinario, ogni Comune identifica i propri obiettivi e procede all'individuazione dei tipi di pubblico (cittadini giovani, popolazione anziana, persone con disabilità, stakeholder, giornalisti) per definire le azioni di comunicazione adeguate, anche in considerazione delle risorse effettivamente disponibili. È utile dunque suddividere il pubblico in gruppi omogenei per poi decidere i contenuti da veicolare e gli strumenti di comunicazione da utilizzare. Tutti i prodotti devono convergere verso lo stesso obiettivo attraverso un processo di comunicazione integrata, con una definizione precisa dei tempi e delle risorse impiegate.

Le modalità di informazione, nel periodo ordinario, possono anche prevedere l'utilizzo dei *social media* e dei servizi di messaggistica gestiti attraverso i canali istituzionali, nonché numeri utili dedicati all'informazione della cittadinanza, che rappresentano strumenti di comunicazione potenti e flessibili capaci di veicolare informazioni in modo capillare e tempestivo. L'alto tasso di interattività, la capacità di rendere virale un messaggio attraverso la condivisione rappresentano l'enorme potenzialità comunicativa di questi mezzi ma, soprattutto nella comunicazione di protezione civile, devono essere fonte affidabile e utilizzati garantendo chiarezza dell'informazione. I social media, la messaggistica e i numeri utili, se utilizzati correttamente e integrati in un piano di comunicazione complessivo, possono rappresentare una risorsa importante nell'attività di prevenzione.

Per la diffusione dell'informazione alla cittadinanza è possibile organizzare anche punti informativi, incontri periodici con la popolazione avvalendosi anche di volontari di protezione civile attivati ai sensi del Codice, adeguatamente formati, che spieghino e distribuiscano materiali informativi sui maggiori rischi presenti sul territorio, possibilmente tradotti in differenti lingue.

Nel piano di protezione civile comunale, infine, è necessario inserire anche le modalità di informazione dedicate alle persone con disabilità e fragilità, per garantire la massima efficienza in caso di emergenze che possano verificarsi sul territorio.

Per quanto concerne i rapporti con gli organi d'informazione, il Sindaco provvede alla comunicazione secondo le modalità che ritiene più efficaci.

Il piano di protezione civile riporta anche le modalità con cui il Comune informa la popolazione sulle situazioni di pericolo in caso di emergenza.


Le strategie di informazione devono essere periodicamente aggiornate in relazione a quanto previsto al paragrafo 4.2 inerente "*L'aggiornamento e la revisione*" del piano di protezione civile.

10. La formazione

La pianificazione di protezione civile, a tutti i livelli territoriali, si configura come un ciclo di attività caratterizzato dalla varietà, specificità e talvolta elevata specializzazione degli attori coinvolti, dalla stretta interconnessione con altri ambiti strategici del governo del territorio e della tutela della vita, e dalla elevata complessità della *governance* del processo.


Queste considerazioni, unitamente alle strutturali e ancora per la gran parte inesplorate novità di metodo e di processo introdotte dalla presente direttiva, evidenziano come la qualità dei nuovi documenti di pianificazione prodotti risulterà fortemente condizionata dalle capacità degli operatori e degli attori chiamati a produrli: appare pertanto determinante che tutti i livelli di governo, e in particolar modo quello statale e regionale, progettino e realizzino con tempestività percorsi formativi aperti ed integrati specificamente destinati a funzionari pubblici facenti parte delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 4 del Codice, a quanti facenti parte delle strutture operative di cui all'articolo 13 e ai rappresentanti della comunità scientifica di cui all'articolo 19.

Detti percorsi formativi includono gli ambiti conoscitivi di cui all'elenco seguente, con possibilità per gli organizzatori di aggiungerne altri:



- a. il Servizio nazionale di protezione civile e della normativa di settore;
- b. l'elaborazione, rappresentazione cartografica ed esposizione narrativa di scenari di pericolosità e di rischio;
- c. i sistemi di allertamento e gli strumenti operativi;
- d. i modelli di intervento per la gestione delle emergenze;
- e. l'attivazione, animazione e gestione di un sistema sociale locale rappresentativo del territorio oggetto di pianificazione;
- f. la coerenza con piani e programmi di gestione del territorio;
- g. le metodologie per la diffusione dei piani di protezione civile, differenziate per categorie di utenza;
- h. la pianificazione e gestione di attività esercitative, per diverse categorie di utenza.

Indicazioni di maggior dettaglio potranno essere fornite attraverso specifiche indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 15, comma 3, del Codice.



Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni ai diversi livelli territoriali in emergenza





Tabella dei contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali

Nella tabella, le voci che si ripetono devono tenere in considerazione la complessità e l'approfondimento al singolo livello conoscitivo ai fini pianificatori, a prescindere dal fatto che la voce abbia la medesima dizione.

	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
2.1. Introduzione	<ul style="list-style-type: none"> - Data di approvazione/aggiornamento. - Provvedimento di approvazione/aggiornamento. - Sintesi dei contenuti del piano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data di approvazione/aggiornamento. - Provvedimento di approvazione/aggiornamento. - Sintesi dei contenuti del piano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data di approvazione/aggiornamento. - Provvedimento di approvazione/aggiornamento. - Sintesi dei contenuti del piano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data di approvazione/aggiornamento. - Provvedimento di approvazione/aggiornamento. - Sintesi dei contenuti del piano.
2.2. L'Inquadramento del territorio	<p>Inquadramento amministrativo e demografico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio. - Estensione. - N. abitanti. <p>Inquadramento orografico, meteorologico e climatico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inquadramento orografico, meteorologico, zone di allerta. <p>Inquadramento idrografico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione. - Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse. <p>Edifici e opere infrastrutturali di valenza strategica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003. <p>Reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali. <p>Le attività produttive principali, inclusi gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali <p>Pianificazioni territoriali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio. - Estensione. - Comuni afferenti. - N. abitanti. <ul style="list-style-type: none"> - Inquadramento orografico, meteorologico, zone di allerta. <ul style="list-style-type: none"> - Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione. - Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse. <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003. <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali. <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio. - Estensione. - Comuni afferenti. - N. abitanti. <ul style="list-style-type: none"> - Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale. <ul style="list-style-type: none"> - Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale. <ul style="list-style-type: none"> - Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale. <ul style="list-style-type: none"> - Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale. <ul style="list-style-type: none"> - Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale. <ul style="list-style-type: none"> - Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio. - N° abitanti, suddivisi anche nelle frazioni nonché la variazione stagionale. <ul style="list-style-type: none"> - Inquadramento orografico, meteorologico, zona/e di allerta. <ul style="list-style-type: none"> - Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione. - Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse. <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003. <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali. <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti.
2.3. L'individuazione dei rischi e definizione dei relativi scenari (per ogni tipologia di rischio)	<p>Tipologia di rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei rischi identificati nella Regione. <p>Aree a pericolosità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità. <p>Punti e zone critiche (rischio idrogeologico e idraulico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei rischi identificati nella provincia/Città metropolitana/Area vasta. <ul style="list-style-type: none"> - Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità. <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei rischi identificati nell'Ambito territoriale. <ul style="list-style-type: none"> - Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità. <ul style="list-style-type: none"> - Secondo indicazioni regionali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei rischi identificati nel Comune. <ul style="list-style-type: none"> - Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità anche sulla base dei dati regionali. <ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento.



	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
Microzonazione sismica				Carta microzonazione sismica (ove disponibile).
Insedimenti abitativi				Delimitazione degli insediamenti abitativi a rischio.
Popolazione (residente e fluttuante) anche in condizioni di fragilità sociale e disabilità	Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio; stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità.	Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio; stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio; stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità secondo i dati trasmessi dal Servizio sanitario regionale.
Strutture strategiche	Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, le sedi delle Regioni, delle Prefetture, delle Province, dei Municipi e le caserme.	Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, delle sedi delle Regioni, delle Prefetture, delle Province, dei Municipi e le caserme.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, delle strutture ospedaliere e sanitarie, le sedi delle Regioni, delle Prefetture, delle Province, dei Municipi e le caserme.
Strutture rilevanti	Ubicazione degli edifici pubblici e le strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, gli edifici di culto, gli impianti sportivi e le carceri.	Ubicazione degli edifici pubblici e le strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, gli edifici di culto, gli impianti sportivi e le carceri.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione degli edifici pubblici e le strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, gli edifici di culto, gli impianti sportivi e le carceri.
Patrimonio culturale	Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche.	Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche.
Strutture produttive, commerciali, agricole e zootecniche, canili e gattili	Ubicazione delle attività produttive, commerciali, agricole e zootecniche a rischio identificate nella Regione.	Ubicazione delle attività produttive, commerciali, agricole e zootecniche a rischio identificati nella provincia/Città metropolitana/Area vasta.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione delle attività produttive, commerciali (con particolare riferimento ai centri commerciali), agricole e zootecniche a rischio in determinate porzioni di territorio comunale, inclusi canili e gattili.
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.	Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.		Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Dighe ed opere idrauliche di particolare interesse	Ubicazione delle dighe, delle opere idrauliche di particolare interesse e scenari di riferimento.			Ubicazione delle dighe, delle opere idrauliche di particolare interesse e scenari di riferimento.
Infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali	Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità).	Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità).	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità).



		Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
2.4. Il modello di intervento	Centri ed aggregati storici				Delimitazione dei centri ed aggregati storici.
	Aree verdi, boschive e protette	Delimitazione delle aree verdi, boschive e protette.			Delimitazione delle aree verdi, boschive e protette anche sulla base dei dati e delle informazioni rese disponibili dalla Regione.
	Scenario di rischio	Delimitazione aree a rischio.	Delimitazione aree a rischio.	Delimitazione aree a rischio.	Delimitazione aree a rischio.
2.4.1. L'organizzazione della Struttura di protezione civile	2.4.2. Gli elementi strategici	Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile.	Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile.		Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile.
		Procedura di funzionamento del CFR e raccordo con SOR Definizione delle attività di sorveglianza e dei dispositivi di monitoraggio strumentale e di allarme. Modalità di trasmissione dei bollettini/avvisi.	Definizione delle modalità di acquisizione bollettini/avvisi Definizione delle modalità di trasmissione ai Comuni (ove previsto dalle indicazioni regionali).	Secondo indicazioni regionali.	Definizione delle modalità di acquisizione bollettini/avvisi Definizione del flusso delle informazioni con gli organi di coordinamento.
		Ubicazione ed organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento. Individuazione dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto per la realizzazione della DICOMAC, in raccordo con DPC.	Ubicazione ed organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento. Individuazione dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto.	Ubicazione ed organizzazione del CCA, individuazione dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto.	Ubicazione ed organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento (COC). Indicazione delle funzioni di supporto e dei referenti. Indicazione per i Comuni medio/grandi, con più di 100.000 abitanti, di centri o presidi operativi anche mobili.




	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
	Individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Censimento delle strutture ricettive per l'assistenza della popolazione.	Individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Censimento delle strutture ricettive per l'assistenza della popolazione.	Individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Censimento delle strutture ricettive per l'assistenza della popolazione.	Individuazione: - <i>aree di attesa</i> per la popolazione; - <i>aree di assistenza</i> della popolazione per attendamenti campali; - <i>centri di assistenza</i> della popolazione per l'alloggio della popolazione in strutture ricettive; - <i>aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse</i> ; - <i>vie di allontanamento</i> per il rischio maremoto; - <i>zone di atterraggio in emergenza (ZAE)</i> - <i>aree per gli insediamenti provvisori semipermanenti</i> ; - <i>infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza.</i>
<i>c. Le aree e le strutture di emergenza</i>				
	Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative.	Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative.	Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative.	Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative.
<i>d. Le telecomunicazioni</i>				
	Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica. Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima.	Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica. Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima.	Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica. Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima.	Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica. Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima.
<i>e. L'accessibilità</i>				
	Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale. Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e punti di osservazione.	Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale. Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e punti di osservazione.	Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale a supporto dei Comuni. Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e punti di osservazione.	Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale. Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e dei punti di osservazione.
<i>f. Il presidio territoriale</i>				




	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
	procedure sanitarie regionali	Individuazione del Servizio sanitario regionale nel CCS. Modalità di coordinamento tra la struttura provinciale e l'azienda sanitaria/e competenti per territorio. Supporto all'attività comunale di assistenza alle persone con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Modalità di coordinamento in emergenza tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio. Organizzazione degli interventi di assistenza sociale. Attività per l'assistenza alla popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori.
<i>g. Il servizio sanitario e l'assistenza alle persone in condizioni di fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori</i>				
<i>h. Le strutture operative</i>	Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative.	Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative.		Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative.
<i>i. Il volontariato</i>	Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato.	Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato.		Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione..
<i>j. L'organizzazione del soccorso</i>	Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.	Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.	Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente..	Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente e la difesa dei territori dagli incendi. Individuazione congiuntamente con il Servizio sanitario locale ed il Sistema emergenza-urgenza territoriale, dei siti strategici ove organizzare presidi di primo soccorso.
<i>k. La logistica</i>	Individuazione dei poli logistici. Definizione delle procedure di attivazione della colonna mobile regionale/ poli logistici/magazzini, e il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili. Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.	Individuazione dei poli logistici/magazzini e il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili. Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.	Individuazione poli logistici/magazzini e il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili.	Individuazione dei poli logistici/magazzini e il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili. Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.
<i>l. Il funzionamento delle reti dei servizi essenziali</i>	riferimenti dei gestori dei servizi essenziali.	riferimenti dei gestori dei servizi essenziali.		riferimenti dei gestori dei servizi essenziali.



	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
	Ubicazione delle discariche ed altri elementi utili			Definizione delle attività per la gestione dei rifiuti in emergenza. Individuazione dei soggetti competenti anche privati, dei luoghi idonei per la raccolta dei rifiuti.
<i>m. La tutela ambientale</i>	Definizione delle procedure per l'attivazione di una struttura organizzativa che consenta il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici valutatori per il censimento del danno. Predisposizione di modulistiche e sistemi informatizzati per la raccolta delle segnalazioni di danni dei Comuni. Definizione delle modalità di raccordo tra rappresentanti UCCR MIC e strutture operative presenti nei centri di coordinamento.	Definizione delle procedure per il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici valutatori per il censimento del danno.		Definizione delle procedure finalizzate a organizzare i sopralluoghi delle squadre di tecnici inviate dalle strutture di coordinamento per le verifiche dei danni. Adozione della specifica modulistica e utilizzo di sistemi informativi per la segnalazione dei danni subiti sulla base di supporti e modelli definiti dalla Regione.
<i>n. Il censimento dei danni</i>				
<i>o. La condizione limite per l'emergenza (CLE) ove disponibile</i>				Individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza. Individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di emergenza e gli eventuali elementi critici. Individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
<i>p. La continuità amministrativa</i>	Procedure di supporto ai comuni per garantire la continuità amministrativa.			Procedure per garantire la continuità amministrativa.



	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
2.4.3 Le procedure operative	<p>Determinazione delle azioni (associate alle fasi operative, in caso di eventi prevedibili) che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza devono porre in essere per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.</p> <p>Procedure per la ricognizione e segnalazione delle misure emergenziali e dei danni.</p>	<p>Determinazione delle azioni (associate alle fasi operative, in caso di eventi prevedibili) che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza devono porre in essere per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.</p>	<p>Determinazione delle azioni (associate alle fasi operative, in caso di eventi prevedibili) che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza devono porre in essere per fronteggiarla, relativamente agli aspetti di competenza del livello d'ambito, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.</p>	<p>Determinazione delle azioni (associate alle fasi operative, in caso di eventi prevedibili) che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli di coordinamento devono porre in essere per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.</p>
9. L'informazione alla popolazione	<p>Modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione.</p>	<p>Modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione.</p>	<p>Modalità di supporto ai Comuni per le attività di informazione alla popolazione.</p>	<p>Attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio ed i relativi comportamenti da seguire prima, durante e dopo il verificarsi di eventi calamitosi, punti di informazione, le aree di attesa, i centri di assistenza, modalità di allertamento e di allarme, le vie di fuga, la viabilità alternativa.</p> <p>Predisposizione della home page del sito web istituzionale con il link alle informazioni e ai documenti del piano di protezione civile.</p>



Acronimi

ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani
ASL: Azienda Sanitaria Locale
CCA: Centro di Coordinamento di Ambito
CCS: Centro di Coordinamento Soccorsi
CFD: Centro Funzionale Decentrato
CFR: Centro Funzionale Regionale
CLE: Condizione Limite per l'Emergenza
CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
CO: Comitato Operativo
COC: Centro Operativo Comunale
COM: Centro Operativo Misto
CON: Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco
COV: Centro Operativo per la Viabilità
CPX: Command Post Exercise
CROSS: Centrale Remota Operativa per il Soccorso Sanitario
DBX: Discussion Base Exercise
DiComaC: Direzione di Comando e Controllo
DPC: Dipartimento della Protezione Civile
ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
FSX: Full Scale Exercise
FX: Field Exercise
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica
MiC: Ministero della Cultura
MISE: Ministero per lo Sviluppo Economico
NTN: Nucleo Tecnico Nazionale
OGC: Open Geospatial Consortium
PAI: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
PED: Piano di Emergenza Diga
PEE: Piano di Emergenza Esterna
PGRA: Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni
PON: Programma Operativo Nazionale
RRR: Rete Radio Regionale
RSR: Referente Sanitario Regionale
SIAM: Sistema di Allertamento Nazionale per i Maremoti
SOPI: Sala Operativa Provinciale Integrata
SOR: Sala Operativa Regionale
SSI: Sala Situazione Italia
SVEI: Scheda per la Valutazione delle Esigenze Immediate
TTX: Table Top Exercise
UCCN: Unità di Crisi per il Coordinamento Nazionale
ZAE: Zona di Atterraggio in Emergenza

